SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 novembre 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 56

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 settembre 2017, n. **169**.

Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici», e successive modificazioni;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005», e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 14, comma 5, il quale prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti: *a)* i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione; *b)* le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR; *c)* i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR; *d)* i criteri e i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 2012, e in particolare l'articolo 28;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170 «Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212 «Regolamento recante disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, n. 262, «Regolamento recante disciplina dei nuclei istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici», e in particolare l'articolo 5;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2009 «Istruttoria degli atti normativi del Governo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 2009;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2013, «Disciplina sul rispetto dei livelli minimi di regolazione previsti dalle direttive europee, nonché aggiornamento del modello di relazione AIR, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2013;

Visto l'accordo fra Governo, regioni e autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rep. Atti n. 23/ *CU)*, del 29 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile 2007;

Visto l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2017;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Oggetto e destinatari della disciplina regolamentare

1. Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalità di effettuazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), nonché delle correlate fasi di consultazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni.

2. Il presente regolamento si applica alle Amministrazioni statali, di seguito Amministrazioni, ad esclusione delle autorità amministrative indipendenti.

Art. 2.

Obiettivi e articolazione delle attività di analisi e verifica dell'impatto, nonché di consultazione

1. AIR, VIR e consultazione sono strumenti che, tra loro integrati, concorrono alla qualità del processo normativo, dall'individuazione dei fabbisogni e delle priorità, all'ideazione degli interventi, alla loro attuazione, sino alla loro revisione, secondo un approccio circolare alla regolamentazione.

2. AIR, VIR e consultazione coadiuvano le scelte dell'organo politico di vertice dell'Amministrazione e contribuiscono alla loro trasparenza.

3. Obiettivo dell'AIR è quello di offrire, nel corso dell'istruttoria normativa, attraverso un percorso trasparente di analisi, basato sull'evidenza empirica, un supporto informativo in merito all'opportunità e ai contenuti dell'intervento normativo. L'AIR è riservata ad iniziative normative di impatto significativo su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

4. Nello svolgimento dell'AIR, le Amministrazioni procedono all'individuazione e alla comparazione di opzioni di regolamentazione alternative, inclusa quella di non intervento, valutandone la fattibilità e gli effetti previsti.

5. Obiettivo della VIR è quello di fornire, attraverso un percorso trasparente di valutazione, un supporto informativo, basato sull'evidenza empirica, in merito alla perdurante utilità, all'efficacia e all'efficienza di norme vigenti di impatto significativo su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, al fine di confermare o correggere le politiche adottate, proponendo interventi di integrazione, modifica o abrogazione.

6. Nello svolgimento della VIR, le Amministrazioni procedono, anche in assenza di una precedente AIR, alla comparazione della situazione sociale ed economica attuale con quella esistente all'epoca della formulazione delle norme, nonché alla valutazione degli effetti rilevati in relazione a quelli attesi.

7. Per le attività di AIR e di VIR, le Amministrazioni, nei limiti delle risorse disponibili, istituiscono apposite unità organizzative, in attuazione dell'articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, che assicurino un'adeguata capacità di acquisizione di dati e il possesso di professionalità per l'applicazione dei metodi di analisi di cui all'articolo 3, inclusa la gestione delle fasi di consultazione e di monitoraggio, coinvolgendo le strutture competenti nelle materie di volta in volta oggetto delle iniziative di regolamentazione, nonché altre amministrazioni ed enti pubblici in possesso di informazioni rilevanti ai fini delle procedure valutative. La direttiva di cui all'articolo 3, comma 1, contiene indicazioni sull'organizzazione delle funzioni di valutazione nelle Amministrazioni.

8. Competente a svolgere l'AIR e la VIR è l'Amministrazione proponente il provvedimento normativo. Per gli atti normativi che coinvolgono più Amministrazioni, gli uffici competenti effettuano in comune l'AIR e la VIR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 12, comma 5.

9. In materia di AIR, di VIR e delle relative attività di consultazione, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito DAGL, verifica la qualità dei processi valutativi e delle relazioni che li rendicontano, fornisce supporto metodologico e promuove il rafforzamento delle competenze del personale e delle capacità istituzionali delle Amministrazioni, è referente unico delle Amministrazioni per i rapporti in ambito interno, europeo e internazionale.

10. Per le attività di cui al comma 9, il DAGL si avvale del Nucleo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, le cui valutazioni sono pubblicate sul sito istituzionale del Governo contestualmente alle corrispondenti relazioni AIR e VIR.

Art. 3.

Metodi di analisi e modelli di relazioni AIR e VIR

1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono indicate le tecniche di analisi e di valutazione e determinati i modelli di relazione da utilizzare per l'AIR e per la VIR, anche con riguardo alle fasi di consultazione e di monitoraggio.

2. In sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, sono definite forme di cooperazione su tecniche, modelli e procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione, nonché in materia di scambio di esperienze, di messa a disposizione di strumenti e di basi informative, di procedure di valutazione congiunta, riferite anche alla regolazione europea.

Art. 4.

Programmazione dell'attività normativa

1. Ciascuna Amministrazione, entro il 30 giugno e il 31 dicembre, comunica al Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, per il tramite del DAGL, il Programma normativo semestrale, che contiene l'elenco delle iniziative normative previste nel semestre successivo, fatti salvi i casi di necessità ed urgenza, indicando per ciascuna di esse:

a) una sintetica descrizione dell'oggetto e degli obiettivi;

b) la sussistenza di eventuali cause di esclusione dall'AIR, esplicitandone le motivazioni;

c) le procedure di consultazione programmate.

2. Ai fini dell'istruttoria normativa il Programma indica altresì:

a) le Amministrazioni coinvolte nel procedimento;

b) i pareri da acquisire, inclusi quelle delle autorità indipendenti;

c) gli eventuali termini legislativamente previsti per l'adozione dell'atto.

3. Il DAGL verifica la sussistenza delle cause di esclusione indicate nel Programma normativo e, qualora ritenga che le stesse non sussistano, ne dà comunicazione all'Amministrazione.

4. Le iniziative normative previste, il cui procedimento di formazione e presentazione non si sia concluso nel semestre, vengono, a cura dell'Amministrazione proponente, riportate al semestre successivo aggiornandone i termini.

5. Eventuali modifiche al Programma normativo nel corso del semestre di riferimento sono comunicate tempestivamente al Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, per il tramite del DAGL.

6. I Programmi normativi, comunicati ai sensi del comma 1, e le eventuali modifiche, sono pubblicati sul sito istituzionale del Governo e sui siti delle rispettive Amministrazioni proponenti.

Capo II

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Art. 5.

Ambito di applicazione dell'AIR

1. La disciplina dell'AIR si applica agli atti normativi del Governo, compresi gli atti normativi adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti normativi interministeriali e i disegni di legge di iniziativa governativa.

2. Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l'AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l'Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l'AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un'unica relazione AIR.

Art. 6.

Casi di esclusione dell'AIR

1. L'AIR è esclusa con riguardo a:

a) disegni di legge costituzionale;

b) norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale;

c) disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato;

d) disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;

e) norme di mero recepimento di disposizioni recate da accordi internazionali ratificati;

f) leggi di approvazione di bilanci e rendiconti generali;

g) testi unici meramente compilativi;

h) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.

2. L'Amministrazione proponente, laddove non abbia indicato la sussistenza di una causa di esclusione dall'AIR nel Programma normativo, la comunica al DAGL almeno trenta giorni prima della richiesta di iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri. Tale termine può essere ridotto su richiesta dell'Amministrazione per motivate ragioni di urgenza.

3. Il DAGL verifica la sussistenza della causa di esclusione e, qualora ritenga che la stessa non sussista per la valutata non riconducibilità del provvedimento in tutto o in parte alle materie di cui al comma 1, chiede l'effettuazione dell'AIR, subordinando all'acquisizione della relazione AIR l'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri.

4. In caso di esclusione dell'AIR, ove sia richiesto dalle Commissioni parlamentari o dal Consiglio dei ministri, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento viene integrata con l'indicazione degli impatti attesi su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della comparazione delle eventuali opzioni regolatorie considerate.

Art. 7.

Richiesta di esenzione dall'AIR

1. L'Amministrazione proponente, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, richiede al DAGL l'esenzione dall'AIR in relazione al ridotto impatto dell'intervento, in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate:

a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, tenuto anche conto della loro estensione temporale;

b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;

c) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto;

d) limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

2. I regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere esentati dall'AIR, in ragione del ridotto impatto dell'intervento, con dichiarazione a firma del Ministro, da allegare alla richiesta di parere al Consiglio di Stato ed alla comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

3. L'esenzione di cui al comma 1 può essere richiesta anche con riferimento a specifici aspetti della disciplina.

4. La richiesta di esenzione reca le motivazioni riferite a ciascuna delle condizioni di cui al comma 1.

5. L'Amministrazione non può ottenere l'esenzione se la richiesta, corredata delle informazioni di cui al comma 1, non è comunicata almeno trenta giorni prima della richiesta di iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri, e pubblicata sul sito dell'Amministrazione.

6. In ogni caso, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento contiene il riferimento alla esenzione disposta e alle ragioni giustificative di cui al comma 1.

7. In caso di esenzione dall'AIR, ove sia richiesto dalle Commissioni parlamentari o dal Consiglio dei ministri, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento viene integrata con l'indicazione degli impatti attesi su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della comparazione delle eventuali opzioni regolatorie considerate.

Art. 8.

Fasi dell'AIR

1. L'Amministrazione avvia l'AIR contestualmente all'individuazione dell'esigenza di un intervento normativo.

2. L'AIR, fatte salve le indicazioni contenute nella direttiva di cui all'articolo 3, comma 1, si articola nelle seguenti fasi:

a) analisi del contesto e individuazione dei problemi da affrontare, con riferimento all'area o settore di regolazione in cui si inserisce l'iniziativa normativa, tenendo conto delle esigenze e dei profili critici di tipo normativo, amministrativo, economico e sociale constatati nella situazione attuale, anche avendo riguardo al mancato conseguimento degli effetti attesi da altri provvedimenti vigenti, che motivano il nuovo intervento;

b) individuazione dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento e definizione della loro consistenza numerica;

c) definizione degli obiettivi dell'intervento normativo, coerenti con l'analisi dei problemi di cui alla lettera *a)*;

d) elaborazione delle opzioni, anche di natura non normativa, inclusa quella di non intervento (c.d. opzione zero);

e) valutazione preliminare delle opzioni, con riguardo all'efficacia, alla proporzionalità e alla fattibilità, e conseguente individuazione delle opzioni attuabili;

f) comparazione delle opzioni attuabili, valutandone e, ove possibile, quantificandone i principali impatti di natura sociale, economica, ambientale e territoriale per le diverse categorie di destinatari; la valutazione tiene anche conto degli effetti sulle PMI, degli oneri amministrativi, degli effetti sulla concorrenza e del rispetto dei livelli minimi di regolazione europea;

g) individuazione dell'opzione preferita, delle condizioni specifiche per la sua attuazione e delle modalità di effettuazione del monitoraggio e della successiva valutazione.

3. Nello svolgimento dell'AIR l'Amministrazione ricorre alla consultazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 16 e 17, nonché ad evidenze di tipo quantitativo, ivi comprese quelle desumibili da relazioni degli organi di controllo o di vigilanza.

4. L'analisi di impatto tiene conto degli esiti delle VIR eventualmente realizzate, anche con riferimento a norme connesse per materia.

Art. 9.

Presentazione e verifica della relazione AIR

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 per i decreti-legge, per ogni iniziativa normativa, per la quale non sia stata verificata dal DAGL la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 6 o non sia stata concessa l'esenzione ai sensi dell'articolo 7, l'Amministrazione proponente elabora la relazione AIR, che documenta l'analisi di cui all'articolo 8 e i risultati delle valutazioni svolte.

2. La relazione AIR è trasmessa al DAGL, per la relativa verifica, contestualmente alla richiesta di iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri.

3. Il DAGL, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, verifica l'adeguatezza e la completezza delle attività di analisi, documentate nella relazione AIR, e la correttezza dei metodi di valutazione applicati. Il DAGL può richiedere integrazioni e chiarimenti alle Amministrazioni proponenti, formulando eventuale avviso ostativo in caso di mancato adeguamento della relazione AIR. L'avviso ostativo è comunicato al Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, ai fini della decisione in ordine all'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri.

4. Per i disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche, la relazione AIR è trasmessa dall'Amministrazione proponente al DAGL successivamente all'acquisizione del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, unitamente a tale parere.

5. All'atto della richiesta di parere al Consiglio di Stato, gli schemi regolamentari sono corredati di relazione AIR già verificata dal DAGL. Per i regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in caso di mancato riscontro o mancata richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte del DAGL entro sette giorni dalla ricezione della relazione AIR, la relazione stessa si intende positivamente verificata.

6. Per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri le proposte di atti normativi sono corredate di relazione AIR, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli 6 e 7.

7. La relazione AIR che accompagna il provvedimento, verificata dal DAGL, è trasmessa al Parlamento ed è pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione proponente, nonché sul sito istituzionale del Governo.

Art. 10.

AIR sui decreti-legge

1. L'AIR svolta a supporto della predisposizione dei decreti-legge, fatte salve le indicazioni contenute nella direttiva di cui all'articolo 3, comma 1, si articola almeno nelle seguenti fasi:

a) individuazione dei problemi da affrontare, con riferimento all'area o settore di regolamentazione in cui si inserisce l'iniziativa normativa, con illustrazione delle esigenze e delle criticità di tipo normativo, amministrativo, economico e sociale constatate nella situazione attuale, che motivano l'intervento;

b) definizione degli obiettivi dell'intervento normativo, coerenti con l'analisi dei problemi di cui alla lettera *a)*;

c) individuazione dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento e definizione della loro consistenza numerica;

d) valutazione dell'intervento, con descrizione e, ove possibile, quantificazione dei principali impatti (benefici e costi attesi) per categoria di destinatari e per la collettività nel suo complesso;

e) individuazione delle condizioni specifiche per l'attuazione dell'intervento e delle relative modalità di effettuazione del monitoraggio e della successiva valutazione.

2. L'Amministrazione proponente elabora la relazione AIR che documenta l'analisi di cui al comma 1 e i risultati delle valutazioni svolte.

3. La relazione AIR che accompagna i decreti-legge è presentata al DAGL per la relativa verifica contestualmente alla richiesta di iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri. Gli esiti della verifica del DAGL sono comunicati al Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri. Non si applica l'articolo 9, comma 3.

4. La relazione AIR che accompagna i decreti-legge, verificata dal DAGL, è trasmessa al Parlamento e pubblicata sul sito istituzionale del Governo.

Art. 11.

Partecipazione all'analisi dell'impatto dei progetti di atti dell'UE - AIR in fase ascendente

1. Ai fini della relazione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le Amministrazioni svolgono un'analisi di impatto sui progetti di atti dell'Unione europea significativi per il loro impatto nazionale, secondo le indicazioni metodologiche e procedurali fornite dalla direttiva di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Obiettivo dell'analisi di cui al comma 1 è fornire in tempo utile elementi informativi volti ad evidenziare gli effetti attesi delle proposte normative all'esame delle istituzioni dell'Unione europea e supportare il Governo nel corso delle procedure di consultazione avviate da tali istituzioni, nonché nell'ambito dell'attività legislativa a livello europeo.

3. Le Amministrazioni, entro trenta giorni dalla pubblicazione del programma di lavoro della Commissione europea, comunicano al DAGL l'elenco dei progetti di atti dell'Unione europea sui quali sarà svolta l'analisi di impatto di cui al comma 1, nonché, successivamente, le eventuali modifiche a tale elenco.

4. L'analisi di impatto di cui al comma 1 è avviata contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3.

5. In riferimento ai progetti di atti dell'Unione europea di cui al comma 3, il Comitato tecnico di valutazione (CTV) comunica al DAGL le consultazioni promosse dalla Commissione europea a cui le Amministrazioni, nonché lo stesso CTV, intendono partecipare.

6. Ai fini della consultazione delle parti sociali e delle categorie produttive nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell'Unione europea, di cui all'articolo 28 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il CTV e le Amministrazioni competenti per materia, nei casi di svolgimento dell'analisi di impatto di cui al comma 1, seguono le indicazioni metodologiche e procedurali fornite dalla direttiva di cui all'articolo 3, comma 1. Le Amministrazioni si avvalgono dei risultati di tali consultazioni, nonché degli altri elementi dell'analisi di impatto, per partecipare alle consultazioni promosse dalla Commissione europea.

7. Il DAGL, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede a convocare, anche su richiesta dell'Amministrazione competente, nonché del CTV, riunioni di coordinamento per lo svolgimento dell'analisi di impatto di cui al comma 1, inclusa la consultazione delle parti sociali e delle categorie produttive di cui al comma 6.

8. Ai fini della redazione della relazione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i risultati dell'analisi d'impatto di cui al comma 1 sono trasmessi tempestivamente al DAGL per la loro verifica. I risultati dell'analisi, eventualmente integrati dall'Amministrazione competente a seguito di tale verifica, sono inviati al Dipartimento per le politiche europee e sono inseriti nella relazione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Capo III

VERIFICA DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Art. 12.

Programmazione e ambito di applicazione della VIR

1. Ogni Amministrazione predispone, sentito il DAGL, sulla base dei criteri di cui al comma 7 e della direttiva di cui all'articolo 3, comma 1, un «Piano biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione» relativo agli atti normativi di competenza in vigore su cui intende

svolgere la VIR. Nel piano rientrano le leggi di conversione di decreti-legge per le aree di regolamentazione di competenza dell'Amministrazione, gli atti normativi nei quali sono previste clausole valutative, nonché gli atti normativi nei quali è prevista l'adozione di disposizioni correttive o integrative.

2. Il piano biennale di cui al comma 1 è adottato, tenuto conto degli esiti della consultazione di cui all'articolo 18 e della verifica di cui al comma 9, con decreto ministeriale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente il biennio di riferimento. Con le stesse modalità si procede all'adozione di eventuali aggiornamenti.

3. Laddove il piano biennale non sia adottato nei termini previsti, lo stesso è adottato entro trenta giorni dalla scadenza dei termini medesimi dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto.

4. Il DAGL, per provvedimenti di particolare rilevanza e impatto, può coordinare lo svolgimento della VIR, inclusa la consultazione.

5. La VIR può essere svolta anche con riguardo ad un insieme di atti normativi, tra loro funzionalmente connessi. Per gli atti normativi che coinvolgono più Amministrazioni, anche di altri livelli istituzionali, gli uffici competenti possono effettuare in comune la VIR.

6. L'Amministrazione assicura il monitoraggio dell'attuazione degli atti normativi, attraverso la costante raccolta ed elaborazione delle informazioni e dei dati necessari all'effettuazione della VIR, con particolare riguardo a quelli relativi agli indicatori individuati nelle corrispondenti AIR, secondo le indicazioni contenute nella direttiva di cui all'articolo 3, comma 1.

7. L'individuazione degli atti o insiemi di atti normativi da includere nel piano di cui al comma 1 è effettuata, anche tenuto conto degli esiti della consultazione di cui all'articolo 18, sulla base dei seguenti criteri:

a) rilevanza rispetto agli obiettivi perseguiti dalle politiche a cui gli atti si riferiscono;

b) significatività degli effetti, anche con riferimento alle previsioni delle relazioni AIR, ove disponibili;

c) problemi e profili critici rilevati nell'attuazione;

d) modifiche nel contesto socio-economico di riferimento, incluse quelle derivanti dal progresso tecnologico e scientifico.

8. Il piano di cui al comma 1 contiene le seguenti informazioni:

a) l'elenco degli atti o insiemi di atti che l'Amministrazione intende sottoporre a VIR nel biennio di riferimento, articolato per anno;

b) l'indicazione, per ogni atto o insieme di atti, dei motivi prioritari per i quali l'Amministrazione ritiene di svolgere la verifica di impatto, con riferimento ai criteri di cui al comma 7;

c) l'indicazione, per ogni atto o insieme di atti, di eventuali altre amministrazioni coinvolte nel processo di valutazione;

d) i tempi previsti per l'avvio e la conclusione di ogni VIR;

e) una sintesi degli esiti delle consultazioni di cui all'articolo 18.

9. Successivamente alla consultazione di cui all'articolo 18 e prima dell'adozione, il piano di cui al comma 1 è inviato al DAGL, che ne verifica la rispondenza alle previsioni del presente articolo ed alla direttiva di cui all'articolo 3, comma 1.

10. Una volta adottato, il piano biennale è pubblicato sui siti del Governo e dell'Amministrazione che ne ha curato la redazione. Analogamente si procede per la pubblicazione degli eventuali aggiornamenti.

11. Ove non prevista nel piano biennale, la VIR è comunque effettuata ove sia richiesto dalle Commissioni parlamentari o dal Consiglio dei ministri.

Art. 13.

Fasi della VIR

1. La VIR, fatte salve le indicazioni contenute nella direttiva di cui all'articolo 3, comma 1, si articola nelle seguenti fasi:

a) analisi della situazione attuale e dei problemi, ricorrendo a evidenze quantitative e verificando anche il grado di attuazione della normativa in esame, con riferimento, se del caso, ai diversi livelli istituzionali coinvolti;

b) ricostruzione della logica dell'intervento, in relazione ai problemi che si intendevano affrontare e agli obiettivi che si intendevano conseguire, alle azioni poste in essere, ai soggetti direttamente e indirettamente coinvolti, all'evoluzione registrata nel contesto di riferimento;

c) valutazione dell'intervento, applicando i seguenti criteri: 1) efficacia, verificando il grado di raggiungimento degli obiettivi e la misura in cui gli effetti osservati derivano dalla regolazione in esame o da ulteriori fattori che sono intervenuti nel tempo; 2) efficienza, in relazione alle risorse impiegate; 3) perdurante utilità della regolazione rispetto alle esigenze e agli obiettivi delle politiche attuali; 4) coerenza dell'insieme delle norme che disciplinano l'area di regolazione in esame, anche con riferimento ad eventuali lacune, inefficienze, sovrapposizioni, eccesso di costi di regolazione;

d) definizione di ipotesi di revisione, abrogazione, miglioramento dell'attuazione delle norme in esame, alla luce dei risultati del processo valutativo.

2. Nello svolgimento della VIR l'Amministrazione ricorre alla consultazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 16 e 18, nonché ad evidenze di tipo quantitativo, ivi comprese quelle desumibili da relazioni degli organi di controllo o di vigilanza.

3. Ai fini della VIR, l'Amministrazione tiene conto dei risultati di eventuali ulteriori analisi, comunque denominate, previste per il monitoraggio e la valutazione degli atti oggetto della stessa.

Art. 14.

Presentazione e verifica della relazione VIR

1. L'Amministrazione elabora la relazione VIR, che documenta l'analisi di cui all'articolo 13 e i risultati delle valutazioni svolte.

2. La relazione VIR è inviata al DAGL, che verifica l'adeguatezza e la completezza delle attività di analisi e la correttezza dei metodi di valutazione applicati. Il DAGL può richiedere integrazioni e chiarimenti alle Amministrazioni proponenti, ai fini della validazione della relazione VIR.

3. La relazione VIR, una volta validata, è pubblicata sul sito dell'Amministrazione che ha condotto la verifica di impatto, nonché sul sito del Governo, e trasmessa al Parlamento.

Art. 15.

Partecipazione alle valutazioni d'impatto della normativa europea

1. Le Amministrazioni partecipano, per le materie di rispettiva competenza e anche coinvolgendo altri livelli istituzionali, alle attività di valutazione della normativa promosse dalle istituzioni dell'Unione europea, con specifico riguardo a quelle relative a norme che disciplinano materie di particolare rilievo per le politiche nazionali. Della partecipazione è data informazione preventiva al DAGL, al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento per le politiche europee.

2. Ai fini di cui al comma 1, le Amministrazioni valutano gli effetti della normativa europea a livello nazionale, anche partecipando ai gruppi di lavoro e alle consultazioni che le istituzioni dell'Unione europea pongono in essere per valutare la normativa europea.

3. Per lo svolgimento delle valutazioni di cui al comma 2, le Amministrazioni seguono le indicazioni fornite dalla direttiva di cui all'articolo 3, comma 1, e consultano preventivamente i destinatari nazionali della normativa europea.

4. Il DAGL, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede a convocare, anche su richiesta dell'Amministrazione competente, riunioni di coordinamento per lo svolgimento della valutazione di impatto della normativa europea, inclusa la consultazione.

5. I risultati delle valutazioni svolte ai sensi del presente articolo sono trasmessi tempestivamente al DAGL, ai fini della verifica, nonché al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento per le politiche europee.

Capo IV

CONSULTAZIONI

Art. 16.

Disciplina generale delle consultazioni

1. Nel corso dell'AIR, salvo casi straordinari di necessità e urgenza, nonché della VIR, l'Amministrazione competente all'iniziativa regolatoria consulta i destinatari dell'intervento.

2. L'obiettivo della consultazione è acquisire elementi che, nel caso dell'AIR, possono afferire agli aspetti critici della situazione attuale, alle opzioni di intervento, alla valutazione degli effetti attesi, e, nel caso della VIR, riguardano la valutazione dell'efficacia dell'intervento, della sua attuazione e dei suoi principali impatti.

3. La consultazione può essere aperta, se rivolta a chiunque abbia interesse a parteciparvi, o ristretta, se rivolta a soggetti predefiniti dall'Amministrazione sulla base degli interessi coinvolti. I contributi forniti dai soggetti consultati sono finalizzati ad arricchire le informazioni a disposizione dell'Amministrazione, senza obbligo di riscontro per l'Amministrazione, e non costituiscono vincolo per l'istruttoria normativa. L'Amministrazione ricorre alla consultazione aperta o ristretta, in via alternativa o congiunta, tenendo conto dell'ambito e dei destinatari dell'intervento normativo, nonché dei fabbisogni informativi correlati al processo valutativo.

4. Le tecniche di svolgimento delle consultazioni sono indicate nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 1.

5. L'Amministrazione assicura la conoscibilità delle iniziative di consultazione, tramite il proprio sito istituzionale.

6. Le consultazioni si svolgono secondo principi di trasparenza, chiarezza e completezza di informazione nell'esposizione di analisi e proposte, nel rispetto delle esigenze di speditezza connesse al processo di produzione normativa e di congruenza dei temi introdotti rispetto alle questioni oggetto dell'iniziativa regolatoria. Le stesse sono gestite tenendo conto dei costi e dei tempi che la partecipazione comporta e privilegiando soluzioni meno onerose per i consultati, nonché curando la chiarezza e sinteticità dei documenti usati durante il loro svolgimento.

Art. 17.

Consultazione aperta nell'AIR

1. L'Amministrazione, nei casi in cui ricorra alla consultazione aperta nel corso dell'AIR, pubblica, in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale, un documento preliminare sull'iniziativa normativa che dia conto, almeno, dei profili critici della situazione attuale, degli obiettivi e delle opzioni di intervento. Dell'avvio della consultazione aperta è data contestuale comunicazione al DAGL.

2. Chiunque vi abbia interesse può inviare, entro il termine di cui al comma 3, commenti per via telematica secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

3. Per inviare commenti è stabilito un termine congruo, comunque non inferiore a quattro settimane. I contributi ricevuti dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione sono pubblicati, salvo diversa richiesta degli autori e sempre che non sussistano ragioni di riservatezza, sul sito istituzionale dell'Amministrazione. Sono prese in considerazione solo le osservazioni e le proposte pertinenti all'oggetto della consultazione e rese in forma non anonima.

4. Trascorsi dodici mesi dalla conclusione della consultazione, gli atti ad essa relativi possono essere rimossi dai siti istituzionali.

5. Per ogni consultazione aperta l'Amministrazione indica sul proprio sito istituzionale un indirizzo di posta elettronica a cui è possibile rivolgersi per ottenere informazioni e chiarimenti sulle modalità di consultazione.

6. L'Amministrazione garantisce adeguata e tempestiva pubblicità, anche attraverso il proprio sito istituzionale, alle iniziative di consultazione aperta in corso e concluse. Delle stesse è data notizia anche in una apposita sezione del sito istituzionale del Governo.

Art. 18.

Consultazione aperta nella VIR

1. Prima dell'adozione, il piano di cui all'articolo 12 è sottoposto a consultazione, mediante pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale dell'Amministrazione che ne ha curato l'elaborazione, per almeno quattro settimane. Dell'avvio della consultazione è data contestuale comunicazione al DAGL.

2. Entro il termine di cui al comma 1, chiunque vi abbia interesse può inviare, attraverso le modalità definite dall'Amministrazione proponente, commenti per via telematica riferiti agli atti inclusi nel piano e all'applicazione dei criteri di cui all'articolo 12, comma 8, nonché proposte di ulteriori atti da includere nel piano.

3. L'Amministrazione responsabile della VIR ricorre alla consultazione aperta durante lo svolgimento della verifica di impatto, al fine di raccogliere opinioni, dati e valutazioni sull'efficacia degli atti sottoposti a verifica, sugli impatti prodotti sui destinatari e sui profili critici riscontrati. Dell'avvio della consultazione è data contestuale comunicazione al DAGL.

4. Ai fini della consultazione aperta nel corso della VIR, l'Amministrazione pubblica, in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, i documenti necessari e utilizza strumenti di indagine volti a raccogliere opinioni, dati e proposte dai destinatari degli atti sottoposti a valutazione.

5. Chiunque vi abbia interesse può inviare, entro il termine di cui al comma 6, commenti per via telematica secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

6. Il termine entro cui è possibile inviare commenti è di almeno quattro settimane. I contributi ricevuti dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione aperta, svolta sia in riferimento al piano di cui all'articolo 12, comma 1, sia nel corso della VIR, sono pubblicati, salvo diversa richiesta degli autori e sempre che non sussistano ragioni di riservatezza, sul sito istituzionale dell'Amministrazione. Sono prese in considerazione solo le osservazioni e le proposte pertinenti all'oggetto della consultazione e rese in forma non anonima.

7. Trascorsi dodici mesi dalla conclusione della consultazione aperta, gli atti ad essa relativi possono essere rimossi dai siti istituzionali.

8. Per ogni consultazione aperta l'Amministrazione indica sul proprio sito istituzionale un indirizzo di posta elettronica a cui è possibile rivolgersi per ottenere informazioni e chiarimenti sulle modalità di consultazione.

9. L'Amministrazione garantisce adeguata e tempestiva pubblicità, anche attraverso il proprio sito istituzionale, alle iniziative di consultazione aperta in corso e concluse. Delle stesse è data notizia anche in apposita sezione del sito istituzionale del Governo.

Capo V

RELAZIONE AL PARLAMENTO

Art. 19.

Relazione annuale al Parlamento sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR

1. La relazione annuale sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, riporta i seguenti elementi informativi:

a) numero di AIR e di VIR concluse nell'anno;

b) numero e casi di esclusione e di esenzione dall'AIR;

c) numero di relazioni AIR integrate su richiesta del DAGL, del Parlamento, o su sollecitazione del Consiglio di Stato in sede consultiva;

d) metodologie applicate, scelte organizzative adottate dalle amministrazioni;

e) numero di consultazioni realizzate nel corso dell'AIR e della VIR e relative metodologie;

f) piani biennali per la valutazione e la revisione della regolazione redatti ai sensi dell'articolo 12 e loro aggiornamenti;

g) riferimenti alle esperienze di AIR e di VIR presso le istituzioni dell'Unione europea, le autorità indipendenti, le regioni, gli enti locali, evidenziando le migliori pratiche anche a livello internazionale;

h) eventuali criticità riscontrate a livello di Amministrazioni nello svolgimento delle AIR e delle VIR;

i) iniziative per la formazione e il miglioramento delle capacità istituzionali nello svolgimento dell'AIR, della VIR e delle consultazioni.

2. Entro il mese di febbraio ciascuna Amministrazione trasmette al DAGL una relazione con gli elementi informativi di cui al comma 1 relativi all'anno precedente. In particolare, il Dipartimento degli affari regionali, sentita, ove occorra, la Conferenza Unificata, fornisce le informazioni riguardanti le attività delle regioni e degli enti locali.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

Disposizioni abrogate

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212, sono abrogati.

Art. 21.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente decreto si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della direttiva prevista dall'articolo 3, comma 1.

2. In sede di prima applicazione il piano di cui all'articolo 12 è adottato entro centoventi giorni dalla pubblicazione della direttiva prevista dall'articolo 3, comma 1.

3. Le Amministrazioni si adeguano alle indicazioni sull'organizzazione delle funzioni di valutazione di cui all'articolo 2, comma 7, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della direttiva prevista dall'articolo 3, comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 settembre 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2202

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3, 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1-2 (*omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. (*omissis*).

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.

(*omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999 n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi -Legge di semplificazione 1998):

«Art. 5 (*Analisi dell'impatto della regolamentazione*). — 1.

2. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere una relazione contenente l'AIR per schemi di atti normativi e progetti di legge al loro esame, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria legislativa.».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 6 (*Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi*). — 1. Le funzioni relative al coordinamento dell'attività normativa del Governo sono organizzate in un apposito Dipartimento, in modo da garantire, in coerenza con quanto disposto dall'art. 19, comma 1, lettere *c)* e *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità dell'innovazione normativa, la adempiuta valutazione degli effetti finanziari. Il Dipartimento, in collaborazione con il Dipartimento di cui all'art. 3, comma 2, assicura, quanto al processo di formazione ed attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione di norme comunitarie sull'assetto interno. Del Dipartimento fanno parte i settori legislativi operanti nell'ambito della Presidenza, nonché la segreteria del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Al Dipartimento possono essere assegnati in posizione di fuori ruolo, in aggiunta al Capo ed al Vice Capo del Dipartimento stesso, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ovvero avvocati dello Stato, in numero non superiore a sette. A tale personale si applica quanto disposto dall'art. 12, comma 9.».

— Si riporta il testo dell'art. 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici):

«Art. 11 (*Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure*). — 1. (*omissis*).

2. Presso il Dipartimento della funzione pubblica è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un ufficio dirigenziale di livello generale, alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica e composto da non più di due servizi, con il compito di coadiuvare il Ministro nell'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono istituiti non più di due servizi con il compito di provvedere all'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 50 del 1999, nonché alla predisposizione di sistemi informatici di documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini.».

— Si riporta il testo dell'art. 14, commi 5, 6 e 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005):

«Art. 14 (*Semplificazione della legislazione*). — (*omissis*).

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da concludere con apposita relazione, nonché le relative fasi di consultazione;

b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;

c) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;

d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.

6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.

(*omissis*).

9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

(*omissis*).».

— La legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 novembre 2011, n. 265.

— La legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 1999, n. 118, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):

«Art. 1 (*Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici*). — 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. È assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:

a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;

b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;

c) l'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

3. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3.

5. È istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attività concerne le modalità attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'àmbito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, è istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Per le finalità di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curerà anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonché la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170 (Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 novembre 2008, n. 257.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212 (Regolamento recante disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 2010, n. 24.

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, n. 262 (Regolamento recante disciplina dei nuclei istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici):

«Art. 5 (*Analisi di Impatto della Regolamentazione*). — 1. Gli uffici legislativi delle Amministrazioni centrali dello Stato ai quali è affidata la titolarità dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), si avvalgono del Nucleo di valutazione della propria amministrazione ai fini del supporto tecnico per l'analisi di tutti i provvedimenti normativi che implicano effetti in termini di investimenti pubblici.».

— L'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 123 del 12 maggio 2016.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 8 (*Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - legge di semplificazione 2001):

«Art. 2 (*Riassetto normativo in materia di produzione normativa, di semplificazione e di qualità della regolazione*). — (*omissis*).

3. Nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo acquisisce indirizzi e proposte nella materia della qualità della regolazione e osservazioni per l'adozione di strumenti comuni.

(*omissis*).».

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 17, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 34, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

«Art. 34 (*Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante*). — (*omissis*).

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è tenuta a rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche.

(*omissis*).».

— Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea):

«Art. 6 (*Partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea*). — (*omissis*).

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea, curandone il costante e tempestivo aggiornamento, anche in relazione agli sviluppi del processo decisionale. A tal fine, entro venti giorni dalla trasmissione di un progetto di atto legislativo ai sensi del comma 1, l'amministrazione con competenza prevalente nella materia elabora una relazione che dà conto dei seguenti elementi:

a) il rispetto da parte del progetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica, e la conformità dello stesso ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

b) una valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali, con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengono necessarie od opportune modifiche;

c) l'impatto del progetto, dal punto di vista sia finanziario, sia degli effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese.

(*omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 28 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea):

«Art. 28 (*Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea*). — 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei assicura il più ampio coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell'Unione europea. A questo scopo il Comitato tecnico di valutazione nonché le amministrazioni interessate possono svolgere, anche mediante il ricorso a strumenti telematici, consultazioni delle parti sociali e delle categorie produttive.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui all'art. 6, riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può far pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti dell'Unione europea.

3. Al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.».

Note all'art. 19:

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005):

«Art. 14 (*Semplificazione della legislazione*). — (*omissis*).

10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR.».

Note all'art. 20:

— Per il riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, si veda nelle note alle premesse.

— Per il riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212, si veda nelle note alle premesse.

17G00182

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 novembre 2017.

Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2016, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 17 novembre 2016 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 274 del 23 novembre 2016) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2016 e valore definitivo per l'anno 2015»;

Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 31 ottobre 2017, prot. n. 1146903/17, dalla quale si rileva che:

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2015 ed il periodo gennaio - dicembre 2016 è risultata pari a - 0,1;

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2016 ed il periodo gennaio - dicembre 2017 è risultata pari a +1,1 ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017 una variazione dell'indice pari rispettivamente a -0,2, +0,0 e +0,2;

Considerata la necessità:

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2017;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2018, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017;

di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali è corrisposta l'indennità integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2016 è determinata in misura pari a +0,0 dal 1° gennaio 2017.

Art. 2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2017 è determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2018, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3.

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2017

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

17A08037

DECRETO 22 novembre 2017.

Accertamento dell'importo rimborsato a scadenza di buoni del Tesoro poliennali 1° novembre 2012 – 1° novembre 2017 a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE II - DEBITO PUBBLICO

Visti gli articoli 44, 45, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito testo unico), modificato dall'art. 1, comma 387, lettera *d)* e lettera *e)* della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), nei quali sono previste le norme sostanziali riguardanti: l'istituzione e l'amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; i conferimenti al Fondo; i criteri e le modalità per l'acquisto dei titoli di Stato; l'estinzione dei titoli detenuti dal Fondo;

Visti, altresì, gli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del citato testo unico, recanti le norme procedurali relative al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato riguardanti: gli utilizzi del Fondo; gli adempimenti a carico della Banca d'Italia e degli intermediari incaricati; il contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli intermediari; le modalità d'asta e gli adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta;

Visto, in particolare, l'art. 46, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto l'art. 3 del citato testo unico nel quale si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al dipartimento del Tesoro, fra l'altro, di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed esterno, al rimborso anticipato dei titoli;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016 (decreto cornice per l'anno finanziario 2017), emanato in attuazione dell'artico 3 del citato testo unico, nel quale si prevede, tra l'altro, che le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo vengano disposte dal direttore generale del dipartimento del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro;

Vista la Convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) in data 30 dicembre 2014, con la quale sono definite le modalità per la gestione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ed il successivo decreto del dipartimento del Tesoro DT n. 3513 del 19 gennaio 2015 con il quale è stata approvata e resa esecutiva la Convenzione stessa;

Vista la propria Disposizione DT n. 82107 del 23 ottobre 2017, trasmessa alla Banca d'Italia e a CDP, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata stabilita un'operazione di rimborso tramite l'utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la Nota n. 1367213/17 del 17 novembre 2017 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso a questa direzione e a CDP il dettaglio della predetta operazione di rimborso e ha comunicato di aver provveduto a contabilizzare a debito del conto «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» l'importo derivante da tale operazione;

Visto, in particolare, l'art. 52 comma 1 del menzionato testo unico, il quale prevede che con successivo decreto si provvede ad accertare la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato,

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 comma 1 del testo unico citato nelle premesse, si accerta che in data 1° novembre 2017 è stata effettuata un'operazione di rimborso a scadenza a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, per un valore nominale di euro 599.000.000,00 di buoni del Tesoro poliennali 1° novembre 2012 - 1° novembre 2017 - codice titolo IT0004867070 - in scadenza per un totale di euro 15.702.674.000,00.

2. In data 1° novembre 2017, giorno fissato per il regolamento dell'operazione di cui al precedente comma, la consistenza del debito è ridotta dell'ammontare di euro 599.000.000,00 a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Al capitolo di spesa corrispondente - numero 9502 - Rimborso di buoni del Tesoro poliennali - è apportata la conseguente modifica.

3. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2017

Il dirigente generale: CANNATA

17A08098

DECRETO 22 novembre 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 ottobre 2017 e scadenza 30 ottobre 2019, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 novembre 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 52.444 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 24 ottobre 2017, con il quale è stata disposta l 'emissione delle prime due *tranche* dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (di seguito «CTZ»), con godimento 30 ottobre 2017 e scadenza 30 ottobre 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti CTZ

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza *tranche* di CTZ con godimento 30 ottobre 2017 e scadenza 30 ottobre 2019. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 novembre 2017, con l 'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016; sono accettate eventuali offerte a prezzi superiori alla pari.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi, con l 'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 novembre 2017.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 novembre 2017, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 29 novembre 2017 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2019, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2), per l'importo determinato dal netto ricavo delle singole tranche o, nel caso di tranche con prezzo di emissione superiore alla pari, dall'ammontare nominale, nonché al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno finanziario 2019 per l'importo pari alla somma delle differenze positive fra l'ammontare nominale e il netto ricavo di ciascuna tranche.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A08099

DECRETO 22 novembre 2017.

Modalità di individuazione del maggior gettito afferente al territorio della Regione Valle d'Aosta da riservare all'erario.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»;

Visto l'art. 1, comma 508, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che, al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114;

Visto l'art. 1, comma 508, secondo periodo, della legge n. 147 del 2013, il quale dispone che con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i presidenti delle giunte regionali interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione;

Visto l'art. 1, comma 510, primo periodo della legge n. 147 del 2013 il quale prescrive che in applicazione dell'art. 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690, per la regione Valle d'Aosta si provvede per ciascun esercizio finanziario all'individuazione del maggior gettito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Presidente della giunta regionale;

Visto l'art. 1, comma 510, secondo periodo della legge n. 147 del 2013 il quale stabilisce che in caso di mancata intesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 508, e fino alla conclusione dell'intesa stessa, per la regione Valle d'Aosta si provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per le altre autonomie speciali;

Visti la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo «Statuto speciale per la Valle d'Aosta», nonché gli articoli da 2 a 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690, concernente la «Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta», nella quale sono indicate le quote delle entrate tributarie spettanti alla regione;

Visto, in particolare l'art. 8 della legge n. 690 del 1981, il quale dispone che il provento derivante alla regione Valle d'Aosta da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, disposte successivamente alla entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, ove sia destinato per legge, ai sensi dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, per la copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale, è riversato allo Stato e che il suo ammontare è determinato per ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della giunta regionale;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante disposizioni relative alla modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 19 novembre 2001, avente ad oggetto l'approvazione del nuovo modello «F23» per il pagamento di tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate;

Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e le relative disposizioni di attuazione, che disciplinano il versamento unitario delle imposte, tasse, contributi e premi, con eventuale compensazione dei crediti;

Visto il regolamento approvato con decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 16 giugno 1998, recante norme per l'individuazione della Struttura di gestione, prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la determinazione delle modalità per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti, alla quale è affidato il compito di ripartire in favore degli enti destinatari le somme riscosse attraverso il sistema del versamento unificato;

Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 21 ottobre 1998, recante norme per la determinazione delle modalità tecniche di ripartizione fra gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di essi spettanti;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 giugno 2013, prot. 2013/75075, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 19 giugno 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto l'approvazione delle nuove versioni dei modelli di versamento «F24», «F24 Accise» e «F24 Semplificato», per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015, prot. 2015/154279, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 1° dicembre 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto, tra l'altro,

l'approvazione della nuova versione del modello «F24 enti pubblici» (F24 *EP)*, che utilizzano gli enti pubblici, alcune amministrazioni statali ed altre pubbliche amministrazioni per il versamento dei tributi erariali;

Ritenuta la necessità di contabilizzare separatamente e far affluire all'Erario gli incrementi di imposta derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ivi compreso il maggior gettito afferente al territorio della regione Valle d'Aosta;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 settembre 2014, applicabile anche alla Regione Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 1, comma 510 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il mancato raggiungimento della prescritta intesa, con il quale sono state stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito relativo all'anno 2014 da riservare all'Erario, attraverso separata contabilizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale è stato previsto che con successivi decreti per ciascun esercizio finanziario dal 2015 al 2018 sono determinate le incidenze percentuali degli incrementi di gettito dei tributi da riservare all'Erario in applicazione dei predetti decreti-legge e sono, altresì, individuati gli appositi capitoli ed articoli di entrata sui quali devono essere separatamente contabilizzate tali entrate;

Vista l'intesa della Regione Valle d'Aosta espressa con nota prot. 14452 del 24 ottobre 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate le previsioni degli incrementi di gettito dei tributi per l'anno 2017, distinte per capitolo/articolo di imputazione del bilancio dello Stato, derivanti dal:

a) decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Nell'allegata tabella A sono raffrontate, per ciascuno dei due citati provvedimenti, le previsioni di cui al comma 1 con quelle complessive di competenza dei medesimi capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato, al fine di:

a) determinare le incidenze percentuali degli incrementi di gettito derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo rispetto al gettito complessivo previsto per i citati capitoli/articoli;

b) individuare gli appositi capitoli/articoli di entrata sui quali devono essere separatamente contabilizzate tali maggiori entrate, riservate all'Erario, secondo le disposizioni del presente decreto.

3. Nell'allegata tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate le entrate derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo, distinte per capitolo/articolo di imputazione del bilancio dello Stato, riservate interamente all'Erario. Per tali fattispecie, le percentuali di riserva sono determinate nella misura fissa del 100%.

Art. 2.

1. In fase di ripartizione del gettito relativo alle entrate erariali riscosse nell'anno 2017, attraverso il sistema del versamento unificato «modello F24», di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed il «modello F24 enti pubblici» (F24 *EP)*, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015, la Struttura di gestione individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, imputa e contabilizza separatamente le somme corrispondenti alle percentuali riportate negli allegati A e B agli appositi capitoli ed articoli di entrata del bilancio dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)* e comma 3, del presente decreto per la definitiva acquisizione all'Erario delle somme medesime, ivi comprese quelle afferenti al territorio della Regione Valle d'Aosta.

Art. 3.

1. In fase di ripartizione del gettito relativo alle entrate erariali riscosse nell'anno 2017, attraverso il «modello F23», di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 novembre 2001, gli agenti della riscossione imputano e contabilizzano separatamente le somme corrispondenti alle percentuali riportate nell'allegato A agli appositi capitoli ed articoli di entrata del bilancio dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del presente decreto per la definitiva acquisizione all'Erario delle somme medesime, ivi comprese quelle afferenti al territorio della Regione Valle d'Aosta.

Art. 4.

1. Nel computo delle spettanze da attribuire per l'anno 2017, alla Regione Valle d'Aosta, effettuato secondo le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, sono escluse le somme contabilizzate agli appositi capitoli ed articoli di entrata di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, e comma 3, del presente decreto.

Art. 5.

1. Con successivo decreto ministeriale sono determinate le incidenze percentuali degli incrementi di gettito dei tributi derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto per l'anno 2018 e sono, altresì, individuati gli appositi capitoli ed articoli di entrata sui quali devono essere separatamente contabilizzate tali entrate.

Art. 6.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 207

Il Ministro: PADOAN

ALLEGATO A

TABELLA A - determinazione degli effetti delle manovre di cui ai decreti-legge n. 138/2011 e 201/2011 (importi in euro/milioni), delle relative percentuali di riserva del gettito allo Stato, nonché individuazione dei capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato sui quali contabilizzare separatamente il maggior gettito riservato.

Anno 2017

capitolo articolo di imputazione	Effetti sul bilancio dello Stato del D.L. n. 138/2011, da riservare all'Erario (A1)	Effetti sul bilancio dello Stato del D.L. n. 201/2011, da riservare all'Erario (A2)	Previsioni di bilancio per i capitoli/articoli su cui incidono gli effetti positivi del D.L. n. 138/2011 (D.M. n. 116759 del 1° dicembre 2011) (P1)	Previsioni di bilancio per i capitoli/articoli su cui incidono gli effetti positivi del D.L. n. 201/2011 (P2)	incidenza % D.L. n. 138/2011 (quota da riservare all'Erario = A1/P1)	Capitolo/articolo per la separata contabilizzazione della riserva ex D.L. n. 138/2011		incidenza % D.L. n. 201/2011 (quota da riservare all'Erario = A2/P2)	Capitolo/articolo per la separata contabilizzazione della riserva ex D.L. n. 201/2011	
1023/13	118,2		4.829,9		2,4%	1023/6	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36			
1023/14	354,6		14.721,1		2,4%					
1024/2	87,6		7.280,7		1,2%	1024/3	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36			
1024/8	262,3		25.733,8		1,0%					
1026/2	18,8		76,0		24,7%	1026/28	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36			
1026/6	3,4		20,0		17,0%					
1026/7	84,7		679,6		12,5%					
1026/8	70,7		195,0		36,3%					
1026/18	90,3		1.448,0		6,2%					
1026/19	7,0		13,0		53,8%					
1026/23	1.045,0		4.842,0		21,6%					
1026/25	11,3		792,0		1,4%					
1027/1	176,0		951,0		18,5%	1027/3	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36			
1034/2	9,6		626,0		1,5%	1034/6	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36			
1034/4	241,0		1.983,0		12,2%	1034/6	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36			
1195	111,0		1.063,0		10,4%	1074/4	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ARTICOLO 44, COMMA 1, LETTERA G-QUATER DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, RISERVATA ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36			
1220		102,1		137,0				74,5%	1221	INCREMENTO DELL'ADDIZIONALE ERARIALE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA RISERVATO ALL'ERARIO, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48
1203/1	5.061,0	1.173,3	105.449,6	105.449,6	4,8%	1203/9	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36	1,1%	1203/10	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48
1205/1		737,0		4.600,7				16,0%	1205/10	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48
1409/1		4.840,5		26.203,0				18,5%	1409/3	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48
1601		65,9		11.050,0				0,6%	1602	GETTITO DELL'IMPOSTA SUL CONSUMO DI TABACCHI RISERVATO ALL'ERARIO, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48

ALLEGATO B

TABELLA B - individuazione delle entrate di cui ai decreti-legge n. 138/2011 e 201/2011 interamente riservate all'Erario				
% di riserva all'Erario	Capitolo/articolo per la separata contabilizzazione della riserva ex D.L. n. 138/2011		Capitolo/articolo per la separata contabilizzazione della riserva ex D.L. n. 201/2011	
100%			1073	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI OGGETTO DI EMERSIONE SUCCESSIVAMENTE DISMESSE, DOVUTA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19, COMMA 12
100%			1078	IMPOSTA PATRIMONIALE SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19, COMMA 13
100%			1079	IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO DALLE PERSONE FISICHE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO, PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19, COMMA 18
100%			1205/11	IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE PER ATTIVITA' FINANZIARIE OGGETTO DI EMERSIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 BIS DEL DECRETO LEGGE N. 78 DEL 2009, PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19 COMMA 6
100%	1998	ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138		
100%	2381	ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138		

17A08128

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 ottobre 2017.

Ripartizione delle risorse del Fondo di euro 150.000.000,00, a favore dei Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ed in particolare gli articoli 9, 11, 14 e 19;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 che ha disposto con l'art. 17, comma 1 l'introduzione dell'art. 10-*ter* al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

Visto, in particolare, l'art. 12, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, che prevede, quale misura urgente a favore dei comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, l'istituzione di un Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose»;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (nella *Gazzetta Ufficiale* 12 agosto 2017, n. 188);

Considerato che l'art. 16, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 autorizza, quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2018 sul fondo di cui al comma 2, dell'art. 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

Considerato che il medesimo art. 16, comma 4, stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni richiedente protezione accolto nei centri del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e di 500 euro per ognuno di quelli ospitati nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilità del fondo;

Considerato che al fine di consentire la ripartizione del Fondo, occorre individuare le modalità di ripartizione che tengano conto delle diverse misure di accoglienza che insistono sui territori comunali quali strutture realizzate ai sensi degli articoli 9, 11, 14 e 19 del decreto legislativo 142 del 18 agosto 2015, nell'anno 2017, punti di crisi (*hotspot*) e porti di sbarco;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di ripartizione del Fondo

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono definite le modalità di ripartizione del Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose».

2. A valere sulla disponibilità del Fondo, per l'anno 2018, la dotazione di 150 milioni è ripartita a favore dei comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale secondo i seguenti criteri:

a) 60% del Fondo pari a 90 milioni di euro per i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale nelle strutture realizzate ai sensi degli articoli 9, 11 e 19, comma 1 e 3-*bis* del decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015;

b) 20% del Fondo pari a 30 milioni di euro per i comuni che accolgono richiedenti protezione nelle strutture realizzate ai sensi dell'art. 14 e 19, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015;

c) 14% del Fondo pari a 21 milioni di euro per i comuni che accolgono minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale nelle strutture realizzate ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015;

d) 2% del Fondo pari a 3 milioni di euro per i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale nei punti di crisi (*hotspot*) di cui all'art. 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e) 4% del Fondo pari a 6 milioni di euro per i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale in quanto interessati da numerosi eventi di sbarco.

Le risorse di cui alle precedenti lettere *a) b) c) d)* ed *e)* possono essere rimodulate tra loro sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al successivo art. 2, nei limiti delle disponibilità del Fondo.

3. Per l'erogazione delle risorse si tiene conto dei seguenti criteri:

per la quota di cui alle lettere *a)* e *c)*, sono considerate le presenze al 13 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2017, n. 123, nelle strutture realizzate ai sensi degli articoli 9, 11, 19, commi 1, 3 e 3-*bis* del decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015. Il finanziamento è riconosciuto fino ad un massimo di 500 euro a migrante presente;

per la quota di cui alla lettera *b)* è considerato il numero dei posti attivi alla data del 13 agosto 2017, delle strutture di accoglienza del Sistema di protezione di richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di cui agli articoli 14 e 19, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, considerando i comuni ove sono collocate le strutture di accoglienza SPRAR. Il finanziamento è riconosciuto fino ad un massimo di 700 euro a posto;

per la quota di cui alla lettera *d)* per i punti di crisi è presa in considerazione la media delle presenze registrate nel periodo 1° gennaio 2017 - 13 agosto 2017. Il finanziamento è riconosciuto fino ad un massimo di 500 euro a migrante;

per la quota di cui alla lettera *e)* il finanziamento erogato è pari a 25 euro a migrante sbarcato quale somma forfettaria dello Stato ai maggiori oneri dei Comuni.

4. L'accesso da parte dei comuni alle quote di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del precedente comma è da intendersi anche cumulativo.

5. I finanziamenti concessi in conformità al presente decreto sono erogati nei limiti delle disponibilità del Fondo.

Art. 2.

Modalità di erogazione e monitoraggio

1. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione eroga le risorse del Fondo ai comuni interessati sulla base:

dei dati già disponibili e di quelli attestati dalle Prefetture competenti relativi alle presenze nelle strutture realizzate ai sensi degli articoli 9, 11, 19, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 e nei punti di crisi, nonché sulla base dei dati relativi ai posti attivi nel Sistema di protezione di richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) attestati dal Servizio centrale istituito ai sensi dell'art. 1-*sexies*, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

dei dati attestati dal rappresentante legale del comune che accoglie minori stranieri non accompagnati nelle strutture di cui all'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 trasmessi alle Prefetture competenti per territorio.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Alle attività di cui al presente decreto si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 18 ottobre 2017

Il Ministro dell'interno
MINNITI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2017
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n. 2264

17A07988

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 novembre 2017.

Revoca dell'abilitazione dell'«Istituto di Gruppoanalisi» ad attivare nella sede di Bologna un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 15 novembre 2011 con l'Istituto di Gruppoanalisi è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Bologna, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 17 febbraio 2015 di autorizzazione al trasferimento della sede didattica di Bologna;

Preso atto che il predetto Istituto non ha mai trasmesso le relazioni annuali previste dall'art. 4, comma 2 del precitato decreto n. 509/1998 e che, pertanto, non risulta svolgere alcuna attività di formazione;

Vista la nota del 24 luglio 2017, con la quale il Ministero ha comunicato l'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 4, comma 4 del citato decreto n. 509/1998, secondo cui la revoca è, comunque, disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attività formativa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, è revocata l'abilitazione dell'«Istituto di Gruppoanalisi», disposto con decreto in data 15 novembre 2011, ad attivare nella sede di Bologna un corso di specializzazione in psicoterapia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2017

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

17A08034

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 ottobre 2017.

Modifica delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario contenenti la moxidectina da somministrare per via orale, topica o sottocutanea a bovini, ovini ed equini.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2001/82/CE, e successive modificazioni, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 25 settembre 2017, relativa, nel quadro dell'art. 35 della sopracitata direttiva 2001/82/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, alle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti la moxidectina da somministrare per via orale, topica o sottocutanea a bovini, ovini ed equini;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono modificate le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti la moxidectina da somministrare per via orale, topica o sottocutanea a bovini, ovini ed equini, sulla base delle conclusioni scientifiche riportate nell'allegato II della decisione di esecuzione della Commissione europea del 25 settembre 2017.

2. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l'etichettatura e il foglio illustrativo dei medicinali per uso veterinario contenenti la moxidectina da somministrare per via orale, topica o sottocutanea a bovini, ovini ed equini, devono essere modificate secondo quanto stabilito dall'allegato III e in conformità dell'art. 36 paragrafo 4, della direttiva 2001/82/CE, sono subordinate alle condizioni di cui all'allegato IV della decisione di esecuzione della Commissione europea del 25 settembre 2017.

Art. 2.

1. Le imprese titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 1, sono tenute a presentare immediatamente a questo Ministero la relativa domanda di variazione prevista dalla normativa vigente.

2. Le imprese titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 1, devono conformare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, tutti gli stampati delle confezioni, ancorchè già in commercio, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobbre 2017

Il direttore generale: BORRELLO

17A08027

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 ottobre 2017.

Modifica decreti 29 dicembre 2016 e 31 maggio 2017 relativi alla individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2017.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per:

il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

gli importi versati dai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

Visto l'art. 58, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013 dove dispone che gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto l'art. 127, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, che al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto in particolare l'art. 2 comma 5-*ter* del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, dove stabilisce che se, dalle rilevazioni dei prezzi effettuate secondo i criteri stabiliti al punto precedente, si riscontrano scostamenti dei valori dei singoli prodotti relativamente all'ultimo anno superiori al 50% rispetto al biennio precedente, gli stessi prezzi unitari possono essere stabiliti sulla base delle sole rilevazioni di mercato dell'ultimo anno;

Considerato il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, pubblicato nel sito internet del Ministero, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensità di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 – 2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

Considerato il Programma di sviluppo rurale nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione n. (C2015)8312 del 20/11/2015, ed in particolare la sottomisura 17.1 assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante e la sottomisura 17.2 Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali;

Considerato il decreto 12 gennaio 2015, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della Gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III, riguardante la gestione dei rischio e s.m.i.;

Considerate le lettere *b)* ed *f)*, dell'allegato B del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e s.m.i., che definiscono rispettivamente gli elementi del Piano assicurativo individuale (PAI) e del Piano di mutualizzazione individuale, propedeutici alla stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e ai fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1 e 17.2 del programma nazionale di sviluppo rurale citato, per la cui elaborazione sono necessari, tra l'altro, i prezzi unitari massimi stabiliti dal presente decreto;

Considerato il decreto 30 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 2017, con il quale è stato approvato il piano assicurativo agricolo 2017;

Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, con i quali sono stati individuati i prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2017;

Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2017 con il quale ad integrazione del decreto 29 dicembre 2016 sono stati individuati i prezzi unitari massimi di ulteriori produzioni agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2017;

Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2017, con il quale ad integrazione decreti 29 dicembre 2016 e 28 marzo 2017 sono stati individuati i prezzi unitari massimi di produzioni agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2017;

Esaminata la comunicazione del 12 settembre 2017, pervenuta da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) della presenza di alcuni errori di codifica di area e di ID varietà presenti negli allegati ai decreti 29 dicembre 2016 e 31 maggio 2017;

Ritenuto necessario provvedere all'aggiornamento dei dati riguardanti le codifiche di area, di codice e di ID varietà di alcuni prodotti presenti negli allegati ai decreti n. 31908 del 29 dicembre 2016 e n. 15125 del 31 maggio 2017;

Decreta:

Art. 1.

Modifica dei codici Area e ID varietà di alcuni prodotti agricoli assicurabili con polizze agevolabili e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno 2017

1. I dati relativi alla codifica di area ed all'ID varietà di alcuni prodotti elencati nei decreti n. 31908 del 29 dicembre 2016 e n. 15125 del 31 maggio 2017, sono aggiornati secondo le specifiche riportate in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2017

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 862

ALLEGATO

Rettifica di AREA indicata nel DM 15125 del 31/05/2017

Da

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà
13	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER BIFERNO ROSSO - (ROSSO)	2373
13	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER BIFERNO ROSATO - (ROSSO)	2374
13	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER BIFERNO BIANCO - (BIANCO)	2375
13	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER BIFERNO ROSSO SUPERIORE - (ROSSO)	2376
13	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER MOLISE ROSSO - (ROSSO)	2377
13	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER MOLISE ROSATO - (ROSSO)	2378
13	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER MOLISE BIANCO - (BIANCO)	2379
13	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER MOLISE TINTILIA - (ROSSO)	2380
13	H81	UVE DA VINO IGP	UVE PER TERRE DEGLI OSCI ROSSO - (ROSSO)	2381
13	H81	UVE DA VINO IGP	UVE PER TERRE DEGLI OSCI ROSATO - (ROSSO)	2382
13	H81	UVE DA VINO IGP	UVE PER TERRE DEGLI OSCI BIANCO - (BIANCO)	2389

A

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà
14	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER BIFERNO ROSSO - (ROSSO)	2373
14	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER BIFERNO ROSATO - (ROSSO)	2374
14	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER BIFERNO BIANCO - (BIANCO)	2375
14	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER BIFERNO ROSSO SUPERIORE - (ROSSO)	2376
14	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER MOLISE ROSSO - (ROSSO)	2377
14	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER MOLISE ROSATO - (ROSSO)	2378
14	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER MOLISE BIANCO - (BIANCO)	2379
14	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER MOLISE TINTILIA - (ROSSO)	2380
14	H81	UVE DA VINO IGP	UVE PER TERRE DEGLI OSCI ROSSO - (ROSSO)	2381
14	H81	UVE DA VINO IGP	UVE PER TERRE DEGLI OSCI ROSATO - (ROSSO)	2382
14	H81	UVE DA VINO IGP	UVE PER TERRE DEGLI OSCI BIANCO - (BIANCO)	2389

Rettifica di ID VARIETA' indicato nel DM 15125 del 31/05/2017

Da

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà
01	H80	UVA DA VINO DOP	COLLI TORTONESI FREISA - (ROSSO)	2267

A

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà
01	H80	UVA DA VINO DOP	COLLI TORTONESI FREISA - (ROSSO)	2390

Rettifica di ID VARIETA' indicato nel DM 31908 del 29/12/2016

Da

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà
19	C09	PESCHE	PESCHE GIALLE TARDIVE DI LEONFORTE	5368

A

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà
19	C09	PESCHE	PESCHE GIALLE TARDIVE DI LEONFORTE	5489

17A07987

DECRETO 3 novembre 2017.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Indam Laboratori S.r.l., in Castelmella, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'articolo 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 12 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 4 del 7 gennaio 2014 con il quale al laboratorio INDAM Laboratori S.r.l., ubicato in Castelmella (Brescia), via Redipuglia n. 33/39, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 18 ottobre 2017 e perfezionata in data 31 ottobre 2017;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 ottobre 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento.

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio INDAM Laboratori S.r.l., ubicato in Castelmella (Brescia), via Redipuglia n. 33/39, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 ottobre 2021 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio INDAM Laboratori S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 3 novembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi, Acidità (0,8 ÷ 5 % A.O.)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. UE 1227/2016 allegato I + UNI EN ISO 660:2009 (esclusi par 9.2 e 9.3)
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 1833/2015 allegato I
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 2568/1991 allegato X + Reg. UE 1833/2015 allegato IV
Indice di perossidi (0,1 ÷ 50 meq/kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III + Reg. UE 1784/2016 allegato III

17A08052

DECRETO 7 novembre 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio a denominazione di origine protetta «Sabina».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (UE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Sabina»;

Visto il decreto del 23 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 257 del 4 novembre 2009, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio a denominazione di origine protetta Sabina il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Sabina»;

Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Vista la comunicazione trasmessa in data 3 luglio 2017, prot. Mipaaf n. 51255 con la quale il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio a denominazione di origine protetta Sabina ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile, anche per adeguarlo alle previsioni di cui al citato art. 2 della 28 luglio 2016, n 154;

Vista la comunicazione ministeriale del 6 luglio 2017 con la quale l'Amministrazione ha preventivamente approvato le modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio a denominazione di origine protetta Sabina, ivi inclusa la modifica relativa all'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016;

Visto che il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio a denominazione di origine protetta Sabina ha adeguato il proprio statuto nella versione approvata dall'Amministrazione e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 24 ottobre 2017, prot. Mipaaf n. 77221;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio a denominazione di origine protetta Sabina nella nuova versione registrata all'Ufficio delle entrate di Rieti, in data 6 ottobre 2017, al numero 2895, serie 1/T, con atto a firma del notaio Maria Grazia Cartenì;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio a denominazione di origine protetta Sabina registrato all'Ufficio delle entrate di Rieti, in data 6 ottobre 2017, al numero 2895, serie 1/T, con atto a firma del notaio Maria Grazia Cartenì.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A08051

DECRETO 14 novembre 2017.

Riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC Malvasia di Bosa e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Malvasia di Bosa».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto inoltre l'art. 90 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante i termini per l'adozione dei decreti applicativi e relative disposizioni transitorie;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Malvasia di Bosa, con sede legale in Modolo (Oristano), via dei Mulini, n. 10, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e 4 del citato art. 41 per la DOC «Malvasia di Bosa»;

Considerato che la denominazione «Malvasia di Bosa» è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e della legge 238/2016 e, pertanto, è una denominazione protetta ai sensi dell'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 73 del regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Malvasia di Bosa alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Malvasia di Bosa ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 dell'art. 41 della legge n. 238/2016 per la DOC «Malvasia di Bosa». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Autorità pubblica di controllo, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Oristano, con la nota prot. n. 9352/U del 12 ottobre 2017, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla DOC «Malvasia di Bosa»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Malvasia di Bosa, ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui al citato art. 41, comma 1 per la DOC «Malvasia di Bosa»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Malvasia di Bosa è riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 del citato art. 41 per la DOC «Malvasia di Bosa». Tale denominazione risulta iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Malvasia di Bosa, con sede legale in Modolo (Oristano), via dei Mulini, n. 10, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della legge 238/2016 per la denominazione «Malvasia di Bosa».

Art. 3.

1. Il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Malvasia di Bosa non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione «Malvasia di Bosa», ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 14 novembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A08053

DECRETO 16 novembre 2017.

Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli - Annualità 2018.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143, recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 11, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, gli articoli da 61 a 72;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272, integrato e modificato dal decreto ministeriale n. 527 del 30 gennaio 2017, concernente le disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

Visto in particolare l'art. 6, comma 2 del suddetto decreto ministeriale che prevede di rendere nota la superficie che può essere oggetto di autorizzazioni per nuovi impianti nell'annualità 2018;

Considerate le rinunce alle autorizzazioni concesse per superfici di nuovi impianti viticoli nell'annualità 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 63 del regolamento (CE) n. 1308/2013 ai fini del rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli, per l'annualità 2018, è disponibile una superficie di 6685 ettari, pari all'1% della superficie vitata nazionale riferita alla data del 31 luglio 2017 e integrata dalle superfici autorizzate a nuovi impianti nel 2017 ed oggetto di rinuncia.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2017

Il direttore generale: ASSENZA

17A08038

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 2 novembre 2017.

Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, all'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, all'ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017, all'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017 ed all'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017. (Ordinanza n. 41).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Richiamato l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'on.Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge n. 189 del 2016, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare:

a) l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, in forza del quale il Commissario straordinario del Governo coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al titolo II, capo I, sovraintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 5;

b) l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

c) l'art. 2, comma 5, lettera *d)*, il quale prevede che i vice-commissari, nell'ambito dei territori di rispettiva competenza, sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità di cui all'art. 6;

d) l'art. 3, comma 3, primo periodo, il quale prevede che gli Uffici speciali per la ricostruzione curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;

e) l'art. 5 il quale prevede:

al comma 1 che, ai fini dell'applicazione dei benefici e del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'art. 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario provvede, tra l'altro, a definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;

al comma 2 che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte, tra gli altri alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all'art. 1: - riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; - gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata; - danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose; - danni agli edifici privati di interesse storico-artistico; - oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei;

al comma 3 che i contributi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;

al comma 7 che il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del presente articolo, anche per garantire uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati;

f) l'art. 6, il quale detta criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata e prevede, al comma 13, che la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono allegati alla domanda di contributo;

g) l'art. 7, il quale prevede che i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base

dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 quando ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio, a:

riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato; la capacità massima o minima di resistenza alle azioni sismiche, diversificata in base alle zone sismiche, alla classe d'uso dell'immobile ed alla sua tipologia, è individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;

riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso;

h) l'art. 14 il quale stabilisce:

al comma 4-*bis*, che, ferme restando le previsioni dell'art. 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del medesimo decreto, i soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 14 possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'art. 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge, e che in tale ipotesi l'affidamento degli incarichi è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-*bis* e seguenti dell'art. 50-*bis* del medesimo decreto-legge, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale;

al comma 5, che il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 e verifica della congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo;

i) l'art. 16, comma 4, il quale prevede che per gli interventi privati e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge n. 189 del 2016, e dalle Diocesi ai sensi del medesimo art. 15, comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1;

j) l'art. 30 il quale prevede:

al comma 1 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all'art. 1, è istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;

al comma 6 che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri;

k) l'art. 31 il quale prevede:

al comma 1 che, nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'art. 1341,

secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all'art. 30 dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

al comma 2 che l'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all'art. 34 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione, determina la perdita totale del contributo erogato;

al comma 3 che, nel caso in cui sia accertato l'inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'art. 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata;

al comma 4 che, nei casi di cui al comma 2, il contratto è risolto di diritto. A carico dell'operatore economico interessato, oltre alle sanzioni indicate all'art. 6 della citata legge n. 136 del 2010, è altresì disposta la sospensione dell'iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, per un periodo non superiore a sei mesi. In caso di reiterazione, è disposta la cancellazione della predetta iscrizione. I citati provvedimenti sono adottati dal prefetto responsabile della Struttura di cui all'art. 30;

al comma 5, che nei contratti tra privati di cui al comma 1, si applicano, in caso di cancellazione dall'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, dell'operatore economico interessato a qualunque titolo ai lavori di ricostruzione, le disposizioni di cui all'art. 94, comma 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Conseguentemente, in tutti i contratti, e subcontratti della filiera, di cui al presente articolo, è apposta una clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile. Il mancato inserimento di tale clausola determina la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418 del codice civile;

al comma 6 che, nei contratti fra privati, è possibile subappaltare lavorazioni speciali, previa autorizzazione del committente, nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione della misura e dell'identità dei subappaltatori, i quali devono a loro volta essere iscritti nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati;

al comma 7 che gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi dei provvedimenti che saranno emessi per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici di cui all'art. 1, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 del codice penale;

l) l'art. 34 il quale, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale») e, al comma 5, stabilisce che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000, che per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento, e che con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali;

m) l'art. 35 il quale prevede:

al comma 1 che la realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'art. 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC);

al comma 2 che la richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi;

al comma 3 che le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo;

al comma 4 che le imprese di cui al comma 3 sono obbligate a provvedere ad una adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti e sono tenute a comunicare ai sindaci dei comuni ove sono ubicati i cantieri interessati dai lavori ed ai Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CPT) le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e quant'altro ritenuto utile;

al comma 5 che le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono definire gli standard minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al comma 4;

al comma 6 che le imprese di cui al comma 3 sono altresì tenute a fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma non riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia e in particolare di quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi;

al comma 7 che, presso i centri per l'impiego e le casse edili delle province interessate sono istituite apposite liste di prenotazione per l'accesso al lavoro. Dette liste si articolano in due distinte sezioni, una per i lavoratori residenti nei territori interessati dagli eventi sismici e un'altra per i lavoratori residenti al di fuori;

al comma 8 che, presso le prefetture interessate sono stipulati appositi protocolli di legalità, al fine di definire in dettaglio le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impegnare nella ricostruzione, prevedendo altresì l'istituzione di un tavolo permanente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2016, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2017, e in particolare:

a) l'art. 23, comma 16, in base al quale «per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'art. 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso»;

b) l'art. 24, comma 8, in base al quale «Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'art. 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento»;

c) l'art. 30, comma 4, in base al quale «al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente»;

c) l'art. 30, comma 5, in base al quale «in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile»;

d) l'art. 30, comma 5-*bis*, in base al quale «in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Documento unico di regolarità contributiva.»;

e) l'art. 30, comma 6, in base al quale «in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105.»;

f) l'art. 95, comma 10, in base al quale «nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera *a)*. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera *d)*»;

g) l'art. 97, comma 5, in base al quale «la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: *a)* non rispetta gli obblighi di cui all'art. 30,

comma 3; *b)* non rispetta gli obblighi di cui all'art. 105; *c)* sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95, comma 10 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; *d)* il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16»;

h) l'art. 105, comma 16, in base al quale «al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il Documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del Contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato»;

i) l'art. 216, comma 4, secondo periodo in base al quale «fino all'adozione delle tabelle di cui all'art. 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2008;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2005, e, in particolare:

a) l'art. 63, comma 3, in base al quale le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione;

b) l'art. 69, comma 1, in base al quale le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali;

Vista l'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, recante la disciplina della «Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili»;

Vista con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, recante la «Approvazione del Prezzario unico Cratere Centro Italia 2016»;

Vista l'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, recante la «Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi»;

Vista l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante la disciplina della «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;

Vista l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante la «Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera *c)* e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»;

Vista l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante «Misure per la riparazione il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;

Vista l'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018»;

Vista l'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante: "Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018"»;

Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Vista l'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, recante «Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e modifiche all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017»;

Vista l'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 recante «Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017»;

Vista l'ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017, recante «Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Vista l'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, recante «Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa»;

Vista l'ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante "Misure per il ripristino con miglioramento sismico e

la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", misure di attuazione dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017»;

Vista l'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, recante «Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante "Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229", all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016» ed all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante "Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017"»;

Vista l'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante "Misure per la riparazione il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016", ed all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante "delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016", ed all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante "Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016"»;

Vista l'ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, recante la disciplina della «Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati»;

Vista l'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche», e in particolare gli articoli 4 e 5, con i quali, in attuazione del comma 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono state stabilite le percentuali costituenti il valore massimo del contributo erogato dal Commissario straordinario per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica;

Vista l'ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all'ordinanza n. 18 del 7 aprile 2017 ed all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017»;

Vista l'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017, recante «Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Vista l'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017, recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui aldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016;

Visto il decreto direttoriale della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 aprile 2017, n. 23, recante «Determinazione del costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini, con decorrenza maggio 2016»;

Visto il «Protocollo d'intesa in materia di regolarità e congruità negli appalti di ricostruzione post sisma 2016» del 22 giugno 2017, sottoscritto da Confindustria Macerata, dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili - Sezione di Macerata, da Confartigianato Imprese Macerata, da ANAEPA Confartigianato Macerata, da CNA Macerata, dal Portavoce di Mestiere della CNA Macerata, da CGIL Macerata, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell'edilizia ed Affini - FILLEA CGIL Macerata, da CISL Marche, dalla Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Edili ed Affini - FILCA CISL Marche, da UIL Marche e dalla Federazione Nazionale Edili ed affini e del Legno - FENEAL UIL Ancona - Macerata;

Visto il testo dello «Accordo delle parti sociali edilizia industria sul tema della congruità del costo della manodopera edile per gli interventi di ricostruzione post eventi sismici 2016» del 6-12 luglio 2017, sottoscritto dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili - Sezione di Macerata, dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili - Sezione di Ascoli Piceno, dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili - Sezione di Perugia, dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili - Sezione di Terni, dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili - Sezione di Teramo, dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili - Sezione di L'Aquila, e dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell'edilizia ed Affini - FILLEA CGIL Macerata, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell'edilizia ed Affini - FILLEA CGIL Ascoli Piceno, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell'edilizia ed Affini - FILLEA CGIL Fermo, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell'edilizia ed Affini - FILLEA CGIL Perugia, dalla Federazione Italiana Lavo-

ratori del Legno e dell'edilizia ed Affini - FILLEA CGIL Terni, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell'edilizia ed Affini - FILLEA CGIL Teramo e dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell'edilizia ed Affini - FILLEA CGIL L'Aquila, con il quale è stata sollecitata l'adozione da parte del Commissario straordinario del Governo di un'ordinanza contenente la disciplina della congruità dell'incidenza della manodopera edile sul valore dei contratti di appalto pubblici e privati inerenti all'attività di ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il verbale dell'incontro del 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in qualità di vicecommissari, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, la Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell'edilizia ed Affini - FILLEA CGIL, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Edili ed Affini - FILCA CISL e la Federazione Nazionale Edili ed affini e del Legno - FENEAL UIL e l'INAIL;

Ritenuto necessario, in attuazione delle previsioni dell'art. 35 del decreto-legge n. 189 del 2016 ed in considerazione dell'avvio degli interventi di riparazione e di ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico e privato come regolamentate dalle sopra richiamate ordinanze commissariali, individuare i principi che dovranno ispirare la disciplina uniforme di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nell'attività di ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici, prevendo, in particolare:

a) che il Documento unico di regolarità contributiva debba attestare non solo la regolarità contributiva, ma anche la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori;

b) che, ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 e disciplinati dalle ordinanze commissariali, l'impresa esecutrice debba essere in regola con il Documento unico attestante la regolarità contributiva (DURC) ed in possesso di certificazione relativa alla congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori (DURC di congruità);

c) l'obbligo di procedere alla verifica della congruità dell'incidenza della manodopera in occasione della presentazione di ciascuno degli stati di avanzamento lavori ed al termine degli stessi e, con specifico riguardo agli interventi di ricostruzione privata, al momento dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo;

d) che il calcolo dell'incidenza della manodopera, nello specifico cantiere interessato dai lavori, venga effettuato sulla base delle percentuali di manodopera, individuate a seguito di apposita analisi delle lavorazioni, raggruppate per classi riferite alla classificazione del prezzario unico del cratere approvato con l'ordinanza n. 7 del 2016;

e) che la determinazione dell'indice di incidenza della manodopera debba essere effettuata, per ogni intervento, sulla base delle percentuali di manodopera indicate dal progettista in fase di progettazione e sulla base delle percentuali di manodopera rilevate dal direttore dei lavori in fase di esecuzione e fine lavori;

f) la qualificazione del certificato di congruità di incidenza della manodopera nel cantiere rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente come parte integrante e sostanziale del certificato di regolarità contributiva;

g) l'istituzione, ove possibile anche attraverso l'implementazione o l'integrazione della piattaforma informatica attualmente utilizzata dal Commissario straordinario del Governo, di un sistema informatizzato e georeferenziato che permetta il monitoraggio dei cantieri aperti, delle imprese ivi presenti e della loro mobilità sul territorio, dei controlli effettuati dagli organi preposti e delle irregolarità riscontrate nonché dell'attuabilità delle normative emanate;

h) l'uso di modalità telematiche di trasmissione della notifica preliminare prevista dall'art. 99 del decreto legislativo n. 81 del 2008, mediante l'impiego di un sistema informatizzato e georeferenziato di cui alla precedente lettera *g)*;

Ritenuto opportuno disciplinare compiutamente i requisiti e le modalità di rilascio del c.d. DURC di congruità, i criteri di determinazione dell'incidenza della manodopera e di congruità della stessa, le modalità di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera da parte della Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, mediante una successiva ordinanza emessa dal Commissario straordinario del Governo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 sulla base di un apposito accordo, sottoscritto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, dal Commissario straordinario del Governo, dai Presidenti di Regione - Vicecommissari, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Struttura di missione istituita presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro e dalle parti sociali firmatarie del Contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile;

Vista la legge della Regione Marche 24 ottobre 2016, n. 25, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 120 del 3 novembre 2016, con la quale è stata disposta la incorporazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del Comune di Acquacanina, in Provincia di Macerata, nel contermine Comune di Fiastra;

Vista la legge della Regione Marche 22 dicembre 2016, n. 34, nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 141 del 29 dicembre 2016, con la quale è stata disposta l'istituzione nella Provincia di Macerata, mediante fusione dei Comuni contermini di Pievebovigliana e Fiordimonte, un unico Comune denominato Valfornace;

Considerato che i Comuni di Acquacanina, di Fiastra, di Pievebovigliana e di Fiordimonte sono inseriti nell'allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, che ciascuno di essi risulta essere destinatari, in quanto inserito nella

tabella di cui all'allegato F dell'ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017, di finanziamenti per l'effettuazione degli studi di microzonazione sismica di III livello ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 24 del 12 maggio 2017 e che, pertanto, appare necessario procedere all'aggiornamento della tabella di cui all'allegato F dell'ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017 alla luce delle previsioni contenute nelle leggi della Regione Marche n. 25 del 24 ottobre 2016 e n. 34 del 22 dicembre 2016;

Ritenuto necessario procedere ad una rimodulazione dei tempi di elaborazione degli studi di microzonazione sismica di III livello da parte dei professionisti affidatari degli incarichi ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 24 del 12 maggio 2017, individuando quale *dies a quo* di effettuazione degli stessi non già la data di conferimento dell'incarico, bensì quello di ultimazione dell'attività di formazione dei professionisti da parte del Centro per la Microzonazione Sismica, ai sensi della medesima ordinanza commissariale n. 24 del 2017, in considerazione del fatto che l'attività di formazione rappresenta il presupposto indispensabile per garantire un'applicazione omogenea degli indirizzi, dei criteri e degli standard per la microzonazione sismica di III livello nei comuni interessati dagli eventi sismici;

Vista la nota acquisita al protocollo del Commissario straordinario del Governo in data 6 settembre 2017, con il numero di protocollo CGRTS 0018502, con cui il Presidente del Comitato di Indirizzo del Centro per la Microzonazione Sismica ha comunicato di aver ultimato, in data 27 luglio 2017, l'attività di formazione di tutti i professionisti incaricati dell'effettuazione degli studi di microzonazione sismica di III livello ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 24 del 12 maggio 2017;

Ritenuto necessario procedere ad una modifica della tabella 6 dell'allegato 2 dell'ordinanza n. 13 del 2017, introducendo gli incrementi al costo parametrico per gli interventi di miglioramento sismico degli edifici costruiti con struttura in cemento armato in opera o con struttura in muratura in ragione dei maggiori costi che devono essere sostenuti per gli interventi con tale tipologia costruttiva;

Ritenuta la necessità di modificare l'ordinanza n. 21 del 2017, al fine di disciplinare le numerose situazioni di soggetti e nuclei familiari costretti a sostenere spese per trasloco dalle proprie abitazioni, oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilità pur essendo collocate all'interno di edifici che nel loro complesso hanno riportato danni per effetto degli eventi sismici classificati con esito AeDES B o C;

Ritenuta la necessità di introdurre una specifica regolamentazione con riguardo alla determinazione dell'importo a base di gara per l'ipotesi in cui i soggetti attuatori, ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 14 del decreto-legge, debbano ricorrere a procedure selettive per l'affidamento degli incarichi di progettazione degli interventi di ricostruzione pubblica, in modo da conciliare, anche attraverso una rimodulazione della loro entità, il rispetto delle percentuali minime di contributo erogabile dal Commissario e delle norme generali in materia di determinazione degli importi a base di gara per i concorsi di progettazione;

Ritenutala necessità di coordinare le previsioni di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed all'art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 alla luce dei criteri di specialità e della successione delle leggi nel tempo, prevendo che, ai fini dell'approvazione da parte del Commissario straordinario dei progetti inseriti nell'allegato all'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017 ed attuati dalle Regioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1, lettera *a)*, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, debba essere acquisito il parere della Conferenza regionale prevista dal comma 4 dell'art. 16 del medesimo decreto-legge e non già quello della Conferenza permanente di cui al comma 1 dello stesso art. 16;

Vista la nota protocollo n. 400313 del 2 agosto 2017, acquisita in data 2 agosto 2017 con numero di protocollo CGRST 0017486, con cui il Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vicecommissario, ha provveduto ad individuare il primo stralcio degli interventi afferenti le opere pubbliche da effettuarsi nel territorio della Regione Lazio;

Visti l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni - Vicecommissari nelle riunioni della cabina di coordinamento del 10 agosto 2017, del 28 agosto 2017, del 7 settembre 2017 relativamente all'inserimento di tutti gli interventi riportati nella nota del Presidente della Regione Lazio protocollo n. 400313 del 2 agosto 2017, acquisita in data 2 agosto 2017 con numero di protocollo CGRST 0017486, tra quelli disciplinati dall'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017;

Rilevato che, per mero errore materiale, nell'allegato n. 1 dell'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017:

a) non è stato chiaramente individuato il Comune di Posta come luogo di effettuazione dei seguenti interventi «Sede Comune di Posta», «Cimitero di Posta Capoluogo», «Ossario nel cimitero di Bacugno», «Muro di contenimento piazza nella Frazione di Villa Camponeschi»;

b) non è stato inserito l'intervento relativo alla «sede comunale» da effettuarsi nel territorio del Comune di Tarano;

Ritenuta la necessità di armonizzare le previsioni di cui all'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017 con quanto previsto dall'art. 7 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto il verbale della cabina di coordinamento del 28 settembre 2017:

a) nel quale il Presidente della Regione Umbria ha rappresentato che il Comune di Norcia ha richiesto di sostituire l'intervento relativo al Teatro Civico del medesimo Comune ed inserito nell'allegato n. 1 dell'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017, con il seguente intervento da effettuarsi nel territorio del medesimo Comune: messa in sicurezza dell'edificio denominato «La Castellina» sito in Piazza San Benedetto;

b) è stata approvata all'unanimità la richiesta sostituzione;

Vista la nota del Presidente della Regione Umbria - Vicecommissario, acquisita al protocollo del Commissario straordinario CGRTS0019134 del 29 settembre 2017, con cui è stata trasmessa la nota del Comune di Norcia protocollo n. 205304 del 29 settembre 2017 di sostituzione

dell'intervento relativo al Teatro Civico, inserito nell'allegato n. 1 dell'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017, con il seguente intervento da effettuarsi nel territorio del medesimo Comune: messa in sicurezza dell'edificio denominato «La Castellina» sito in Piazza San Benedetto;

Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni - Vicecommissari nelle riunioni della cabina di coordinamento del 10 agosto 2017, del 28 agosto 2017, del 7 settembre 2017 e del 28 settembre 2017;

Visti gli articoli 11, 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni e integrazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1.

Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata

1. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nelle attività di ricostruzione pubblica e privata, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il Responsabile unico del procedimento (RUP), relativamente gli interventi di ricostruzione pubblica, e gli Uffici speciali per la ricostruzione, relativamente agli interventi di ricostruzione privata:

a) verificano che l'impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il Documento unico attestante la regolarità contributiva (DURC on line): al momento dell'aggiudicazione e alla stipula del contratto, per gli interventi di ricostruzione pubblica; al momento dell'adozione del provvedimento di concessione di contributo, in attuazione di quanto previsto nelle ordinanze adottate dal Commissario straordinario del Governo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, per gli interventi di ricostruzione privata;

b) in occasione della presentazione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli stessi, verificano che l'impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il Documento unico attestante la regolarità contributiva (DURC on line) ed acquisisce dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente la certificazione relativa alla congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori (DURC di congruità).

2. Mediante apposito accordo sottoscritto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, dal Commissario straordinario del Governo, dai Presidenti di Regione – Vicecommissari, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro e dalle parti sociali firmatarie del Contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile, verranno definiti:

a) gli adempimenti a carico dei beneficiari degli interventi di ricostruzione privata, ammessi a contributo ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, e dei direttori dei lavori;

b) gli adempimenti, le condizioni e le modalità di rilascio da parte della Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente del certificato di congruità di incidenza della manodopera nel cantiere (DURC di congruità);

c) le modalità calcolo dell'incidenza della manodopera nello specifico cantiere interessato dai lavori effettuato sulla base delle percentuali di manodopera che saranno indicate nel prezzario unico del cratere approvato con l'ordinanza n. 7 del 2016 oppure individuate, in caso di prezzi mancanti, a seguito di apposita analisi;

d) i criteri di congruità della incidenza della mano d'opera nell'effettuazione dei lavori afferenti l'attività di ricostruzione pubblica e privata nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

e) le modalità di svolgimento dell'attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'adeguatezza degli indici di congruità, anche in relazione alle specifiche caratteristiche dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

f) le modalità di effettuazione del monitoraggio di tutti cantieri aperti e delle imprese ivi presenti, nonché di esecuzione dei controlli e delle verifiche da parte degli organi preposti.

3. I contenuti dell'accordo previsto dal comma 2 verranno recepiti in un'ordinanza, emessa dal Commissario straordinario del Governo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del sopra menzionato accordo, nella quale verranno altresì disciplinate le conseguenze derivanti in caso di inadempienza risultante dai documenti di cui al comma 1.

4. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni ed all'art. 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Modifiche all'ordinanza commissariale n. 13
del 9 gennaio 2017

1. La tabella 6, dell'allegato 2, dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 è integralmente sostituita dalla seguente:

TABELLA 6 – COSTI PARAMETRICI

	Costi parametrici riferiti ai livelli operativi della Tabella 5				
Costo parametrico	**Livello operativo L0**	**Livello operativo L1**	**Livello operativo L2**	**Livello operativo L3**	**Livello operativo L4**
Fino a 1000 mq	**100**	**300**	**350**	**420**	**530**
Da 1000 a 2000 mq	**80**	**270**	**320**	**390**	**500**
Da 2000 a 5000 mq	**70**	**250**	**300**	**340**	**450**
Oltre i 5000 mq	**60**	**230**	**280**	**305**	**410**

Per edifici con struttura in c.a. in opera, i costi parametrici relativi ai Livelli operativi L1 e L2 e L3 sono maggiorati del 10%.

Per edifici con struttura in muratura, i costi parametrici relativi ai Livelli operativi L1 e L2 e L3 sono maggiorati del 20%.

I costi parametrici per i livelli operativi L1, L2 ed L3 si applicano a tutti gli interventi che riguardano edifici appartenenti alle Classi d'uso I e II e che, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 447 del 27/12/2016, sono finalizzati a raggiungere una resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori previsti per le nuove costruzioni.

I costi parametrici della tabella 6 non si applicano agli edifici a destinazione produttiva ma con tipologia edilizia assimilabile a quella degli edifici a destinazione abitativa (alberghi, agriturismi, uffici….).

I costi parametrici si riferiscono infine ad edifici completi, dotati di finiture ed impianti di uso comune.

Art. 3.

Modifiche all'ordinanza commissariale n. 21 del 28 aprile 2017

1. All'art. 2, dell'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il contributo di cui all'art. 1 è limitato alle spese effettivamente sostenute e documentate per il trasloco e il deposito temporaneo dei mobili e dei suppellettili in favore dei soggetti, la cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia stata sgomberata a seguito di provvedimento delle autorità competenti per inagibilità totale sulla base di schede AeDES con esito E o con esito B o C, purché abbia comunque subito danni gravi, e che per l'esecuzione degli interventi di ripristino e miglioramento sismico o di ricostruzione siano costretti a traslocarli e/o ricoverarli temporaneamente in locali ubicati in edifici diversi da quelli oggetto degli interventi, ivi compresi quelli previsti dall'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 2016. Agli effetti della presente ordinanza per danni gravi si intendono quelli individuati dalla Tabella 1 allegata all'ordinanza n. 19 del 2017, che risultino documentati dal richiedente e verificati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione prima dell'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico sull'intero edificio»;

b) il comma 3 è soppresso.

2. All'art. 6 dell'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole «con livello di danno E» sono sostituite dalle parole «con esito di agibilità B, C o E»;

b) al comma 3: le parole «Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza» sono sostituite dalle seguenti «Entro la data del 30 novembre 2017»; le parole «esito di esito di agibilità E» sono sostituite dalle parole «con esito di agibilità B, C o E».

Art. 4.

Modifica all'ordinanza commissariale n. 24 del 12 maggio 2017

1. All'art. 7 comma 3 dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, le parole «Entro 150 giorni dall'affidamento degli incarichi i soggetti affidatari, coadiuvati dal Centro di micro zonazione sismica, eseguono gli studi e li consegnano al committente che, nei cinque giorni successivi, provvede ad inviarli al Gruppo di lavoro di cui all'art. 2 per la verifica finale di conformità che deve avvenire nei successivi dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti «Entro 150 giorni (per i comuni appartenenti ai gruppi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 4, comma 1) ovvero entro 90 giorni, (per i comuni appartenenti al gruppo di cui alla lettera *c)* del medesimo art. 4, comma 1), computati a decorrere dal 27 luglio 2017 ovvero dalla firma del disciplinare di incarico, se avvenuta in data successiva al 27 luglio 2017, i soggetti affidatari, coadiuvati dal Centro di microzonazione sismica, eseguono gli studi e li consegnano al committente che, nei cinque giorni successivi, provvede ad inviarli al Gruppo di lavoro di cui all'art. 2 per la verifica finale di conformità che deve avvenire nei successivi dieci giorni».

Art. 5.

Modifiche all'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017

1. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 le parole «euro 3.803.400,00» sono sostituite dalle seguenti «euro 3.758.400,00».

2. La tabella di cui all'allegato F dell'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 è integralmente sostituito dalla seguente:

	REGIONE	CODICE ISTAT	COMUNE	FINANZIAMENTO AI COMUNI	TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO (art. 4, comma 1)
1	**ABRUZZO**	66008	Barete	€ 22.500,00	b)
2	**ABRUZZO**	66013	Cagnano Amiterno	€ 22.500,00	b)
3	**ABRUZZO**	67008	Campli	€ 35.200,00	b)
4	**ABRUZZO**	66016	Campotosto	€ 22.500,00	b)
5	**ABRUZZO**	66021	Capitignano	€ 22.500,00	b)
6	**ABRUZZO**	67010	Castel Castagna	€ 22.500,00	b)
7	**ABRUZZO**	67012	Castelli	€ 22.500,00	b)
8	**ABRUZZO**	67017	Civitella del Tronto	€ 35.200,00	b)
9	**ABRUZZO**	67018	Colledara	€ 22.500,00	b)
10	**ABRUZZO**	67022	Cortino	€ 22.500,00	b)
11	**ABRUZZO**	67023	Crognaleto	€ 22.500,00	b)
12	**ABRUZZO**	67024	Fano Adriano	€ 22.500,00	b)
13	**ABRUZZO**	68019	Farindola	€ 22.500,00	b)
14	**ABRUZZO**	67026	Isola del Gran Sasso d'Italia	€ 28.100,00	b)
15	**ABRUZZO**	66056	Montereale	€ 28.100,00	b)
16	**ABRUZZO**	67028	Montorio al Vomano	€ 35.200,00	b)
17	**ABRUZZO**	67034	Pietracamela	€ 22.500,00	b)
18	**ABRUZZO**	66072	Pizzoli	€ 28.100,00	b)
19	**ABRUZZO**	67036	Rocca Santa Maria	€ 22.500,00	b)
20	**ABRUZZO**	67041	Teramo	€ 54.800,00	b)
21	**ABRUZZO**	67043	Torricella Sicura	€ 28.100,00	b)
22	**ABRUZZO**	67045	Tossicia	€ 22.500,00	b)

23	**ABRUZZO**	67046	Valle Castellana	€	22.500,00	b)
24	**LAZIO**	57001	Accumoli	€	15.000,00	c)
25	**LAZIO**	57002	Amatrice	€	15.000,00	c)
26	**LAZIO**	57003	Antrodoco	€	28.100,00	b)
27	**LAZIO**	57006	Borbona	€	22.500,00	b)
28	**LAZIO**	57008	Borgo Velino	€	22.500,00	b)
29	**LAZIO**	57009	Cantalice	€	28.100,00	b)
30	**LAZIO**	57015	Castel Sant'Angelo	€	22.500,00	b)
31	**LAZIO**	57016	Cittaducale	€	35.200,00	b)
32	**LAZIO**	57017	Cittareale	€	22.500,00	b)
33	**LAZIO**	57033	Leonessa	€	22.500,00	b)
34	**LAZIO**	57037	Micigliano	€	22.500,00	b)
35	**LAZIO**	57051	Poggio Bustone	€	22.500,00	b)
36	**LAZIO**	57057	Posta	€	22.500,00	b)
37	**LAZIO**	57059	Rieti	€	48.800,00	b)
38	**LAZIO**	57060	Rivodutri	€	22.500,00	b)
39	**MARCHE**	44001	Acquasanta Terme	€	28.100,00	b)
40	**MARCHE**	109002	Amandola	€	28.100,00	b)
41	**MARCHE**	43002	Apiro	€	22.500,00	b)
42	**MARCHE**	44005	Appignano del Tronto	€	29.850,00	a)
43	**MARCHE**	44006	Arquata del Tronto	€	15.000,00	c)
44	**MARCHE**	44007	Ascoli Piceno	€	48.800,00	b)
45	**MARCHE**	43004	Belforte del Chienti	€	29.850,00	a)
46	**MARCHE**	109003	Belmonte Piceno	€	29.850,00	a)
47	**MARCHE**	43005	Bolognola	€	22.500,00	b)
48	**MARCHE**	43006	Caldarola	€	22.500,00	b)

49	**MARCHE**	43007	Camerino	€	35.200,00	b)
50	**MARCHE**	43008	Camporotondo di Fiastrone	€	29.850,00	a)
51	**MARCHE**	44011	Castel di Lama	€	35.200,00	b)
52	**MARCHE**	43009	Castelraimondo	€	28.100,00	b)
53	**MARCHE**	43010	Castelsantangelo sul Nera	€	22.500,00	b)
54	**MARCHE**	44012	Castignano	€	28.100,00	b)
55	**MARCHE**	44013	Castorano	€	22.500,00	b)
56	**MARCHE**	42013	Cerreto D'esi	€	28.100,00	b)
57	**MARCHE**	43011	Cessapalombo	€	22.500,00	b)
58	**MARCHE**	43012	Cingoli	€	40.800,00	b)
59	**MARCHE**	44014	Colli del Tronto	€	28.100,00	b)
60	**MARCHE**	43014	Colmurano	€	29.850,00	a)
61	**MARCHE**	44015	Comunanza	€	28.100,00	b)
62	**MARCHE**	43015	Corridonia	€	40.800,00	b)
63	**MARCHE**	44016	Cossignano	€	29.850,00	a)
64	**MARCHE**	43016	Esanatoglia	€	22.500,00	b)
65	**MARCHE**	42017	Fabriano	€	48.800,00	b)
66	**MARCHE**	109005	Falerone	€	28.100,00	b)
67	**MARCHE**	43017	Fiastra	€	22.500,00	b)
68	**MARCHE**	43019	Fiuminata	€	22.500,00	b)
69	**MARCHE**	44020	Folignano	€	35.200,00	b)
70	**MARCHE**	44021	Force	€	22.500,00	b)
71	**MARCHE**	43020	Gagliole	€	22.500,00	b)
72	**MARCHE**	43021	Gualdo	€	22.500,00	b)
73	**MARCHE**	43022	Loro Piceno	€	22.500,00	b)
74	**MARCHE**	43023	Macerata	€	48.800,00	b)

75	**MARCHE**	44027	Maltignano	€	22.500,00	b)
76	**MARCHE**	109011	Massa Fermana	€	29.850,00	a)
77	**MARCHE**	43024	Matelica	€	35.200,00	b)
78	**MARCHE**	43025	Mogliano	€	28.100,00	b)
79	**MARCHE**	109012	Monsapietro Morico	€	29.850,00	a)
80	**MARCHE**	44032	Montalto delle Marche	€	29.850,00	a)
81	**MARCHE**	109013	Montappone	€	29.850,00	a)
82	**MARCHE**	109021	Monte Rinaldo	€	29.850,00	a)
83	**MARCHE**	43032	Monte San Martino	€	29.850,00	a)
84	**MARCHE**	109026	Monte Vidon Corrado	€	29.850,00	a)
85	**MARCHE**	43027	Montecavallo	€	22.500,00	b)
86	**MARCHE**	44034	Montedinove	€	22.500,00	b)
87	**MARCHE**	109014	Montefalcone Appennino	€	29.850,00	a)
88	**MARCHE**	109015	Montefortino	€	22.500,00	b)
89	**MARCHE**	44038	Montegallo	€	15.000,00	c)
90	**MARCHE**	109017	Montegiorgio	€	35.200,00	b)
91	**MARCHE**	109019	Monteleone	€	29.850,00	a)
92	**MARCHE**	109020	Montelparo	€	29.850,00	a)
93	**MARCHE**	44044	Montemonaco	€	22.500,00	b)
94	**MARCHE**	43034	Muccia	€	22.500,00	b)
95	**MARCHE**	44054	Offida	€	35.200,00	b)
96	**MARCHE**	109029	Ortezzano	€	29.850,00	a)
97	**MARCHE**	44056	Palmiano	€	22.500,00	b)
98	**MARCHE**	43035	Penna San Giovanni	€	29.850,00	a)
99	**MARCHE**	43036	Petriolo	€	29.850,00	a)
100	**MARCHE**	43038	Pieve Torina	€	22.500,00	b)

101	**MARCHE**	43039	Pioraco	€	22.500,00	b)
102	**MARCHE**	43040	Poggio San Vicino	€	29.850,00	a)
103	**MARCHE**	43041	Pollenza	€	35.200,00	b)
104	**MARCHE**	43045	Ripe San Ginesio	€	29.850,00	a)
105	**MARCHE**	44064	Roccafluvione	€	22.500,00	b)
106	**MARCHE**	44065	Rotella	€	29.850,00	a)
107	**MARCHE**	43046	San Ginesio	€	28.100,00	b)
108	**MARCHE**	43047	San Severino Marche	€	40.800,00	b)
109	**MARCHE**	109036	Santa Vittoria in Matenano	€	29.850,00	a)
110	**MARCHE**	43048	Sant'Angelo in Pontano	€	29.850,00	a)
111	**MARCHE**	43049	Sarnano	€	28.100,00	b)
112	**MARCHE**	43050	Sefro	€	22.500,00	b)
113	**MARCHE**	43051	Serrapetrona	€	22.500,00	b)
114	**MARCHE**	43052	Serravalle del Chienti	€	22.500,00	b)
115	**MARCHE**	109038	Servigliano	€	22.500,00	b)
116	**MARCHE**	109039	Smerillo	€	22.500,00	b)
117	**MARCHE**	43053	Tolentino	€	40.800,00	b)
118	**MARCHE**	43054	Treia	€	35.200,00	b)
119	**MARCHE**	43055	Urbisaglia	€	28.100,00	b)
120	**MARCHE**	43056	Ussita	€	22.500,00	b)
121	**MARCHE**	43058	Valfornace	€	22.500,00	b)
122	**MARCHE**	44073	Venarotta	€	22.500,00	b)
123	**MARCHE**	43057	Visso	€	22.500,00	b)
124	**UMBRIA**	55005	Arrone	€	28.100,00	b)
125	**UMBRIA**	54007	Cascia	€	28.100,00	b)
126	**UMBRIA**	54010	Cerreto di Spoleto	€	22.500,00	b)

127	**UMBRIA**	55012	Ferentillo	€ 22.500,00	b)
128	**UMBRIA**	55019	Montefranco	€ 22.500,00	b)
129	**UMBRIA**	54031	Monteleone di Spoleto	€ 22.500,00	b)
130	**UMBRIA**	54035	Norcia	€ 28.100,00	b)
131	**UMBRIA**	54042	Poggiodomo	€ 22.500,00	b)
132	**UMBRIA**	55027	Polino	€ 22.500,00	b)
133	**UMBRIA**	54043	Preci	€ 22.500,00	b)
134	**UMBRIA**	54045	Sant'Anatolia di Narco	€ 22.500,00	b)
135	**UMBRIA**	54047	Scheggino	€ 22.500,00	b)
136	**UMBRIA**	54048	Sellano	€ 22.500,00	b)
137	**UMBRIA**	54051	Spoleto	€ 48.800,00	b)
138	**UMBRIA**	54058	Vallo di Nera	€ 22.500,00	b)
			Totale	**€ 3.758.400,00**	

Art. 6.

Modifiche all'ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017

1. All'ordinanza commissariale n. 32 del 21 giugno 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 6, il comma 1 è integralmente sostituito dal seguente: «Relativamente agli interventi, inseriti nell'allegato A della presente ordinanza e diversi da quelli previsti dal precedente art. 3 e dal successivo art. 6-*bis*, l'ente pubblico proprietario della Chiesa predispone e invia al Commissario straordinario del Governo, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i progetti riguardanti la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e degli eventuali interventi definitivi finalizzati a consentire la riapertura delle chiese ivi individuate»;

b) all'art. 6, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

«1-*bis*. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1, l'ente pubblico proprietario può provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi:

a) per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed assicurando che l'individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza;

b) per importi superiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

1-*ter*. L'importo massimo delle spese tecniche relative all'attività di progettazione di cui al primo comma, ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 è determinato secondo i criteri e nei limiti previsti dagli articoli 4 e 5 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

1-*quater*. Al fine di consentire l'avvio dell'attività di progettazione degli interventi di cui al comma 1, viene disposto il trasferimento dal fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016:

a) in favore della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Marche - Vicecommissario, della somma di euro 40.000,00;

b) in favore della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Abruzzo – Vicecommissario, della somma di euro 30.000,00;

1-*quinquies*. L'Ufficio speciale per ricostruzione territorialmente competente procede alla liquidazione del contributo, come determinato ai sensi del precedente comma 1-*ter*, mediante accredito sulla contabilità della stazione appaltante, secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:

a) una somma pari al 20% del contributo riconosciuto, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuto affidamento dell'incarico;

b) il saldo, entro sette giorni dalla ricezione dell'avvenuta approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario del Governo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016.

1-*sexies*. La stazione appaltante provvede a rendicontare all'Ufficio speciale per la ricostruzione i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi del precedente comma 1-*quinquies*, trasmettendo, entro sette giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.

1-*septies*. Restano ferme le previsioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.».

c) dopo l'art. 6 sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 6-*bis*.

Chiese del Fondo edifici di culto: Attività di progettazione

1. Relativamente agli interventi sulle chiese del Fondo edifici di culto, inseriti nell'allegato A della presente ordinanza, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in qualità di soggetto attuatore, provvede all'elaborazione dei progetti riguardanti la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e degli eventuali interventi definitivi finalizzati a consentire la riapertura delle chiese stesse, da sottoporre all'approvazione da parte del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi:

a) per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed assicurando che l'individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza;

b) per importi superiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. L'importo massimo delle spese tecniche relative all'attività di progettazione di cui al primo comma, ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 è determinato secondo i criteri e nei limiti previsti dagli articoli 4 e 5 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Al fine di consentire l'avvio dell'attività di progettazione degli interventi di cui al comma 1, viene disposto il trasferimento dal fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 in favore della contabilità speciale, prevista dalla lettera b-*bis*) del comma 6, dell'art. 15-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed intestata all'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, della somma di euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00).

5. L'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo procede alla liquidazione del contributo, come determinato ai sensi del precedente comma 3, secondo la tempistica e nei limiti indicati al successivo art. 6-*ter*.

6. Restano ferme le previsioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6-*ter*.

Chiese del Fondo edifici di culto: Presentazione, approvazione ed esecuzione dei progetti

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, il soggetto attuatore di cui all'art. 2, comma 1, provvede a presentare al Commissario straordinario del Governo, per la loro approvazione ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, i progetti esecutivi relativi agli interventi sulle chiese del Fondo edifici di culto, inserite nell'allegato A della presente ordinanza.

2. Il Commissario straordinario del Governo, previa verifica della congruità economica del progetto esecutivo ed acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, secondo le modalità e nei termini previsti dal comma 4, dell'art. 6, della presente ordinanza, approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di concessione del contributo.

3. Entro sette giorni dall'adozione del provvedimento di cui al precedente comma, si provvede al trasferimento in favore della contabilità speciale, intestata all'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle somme corrispondenti all'intero contributo riconosciuto, al netto delle somme già trasferite ai sensi del comma 4, del precedente art. 6-*bis*.

4. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla Centrale unica di committenza di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 189 del 2016, che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 6 della presente ordinanza.

5. Restano ferme le previsioni dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016.

6. Con cadenza trimestrale, all'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a comunicare al Commissario straordinario, relativamente ai progetti ammessi a contributo ai sensi del precedente comma 2, gli appalti già aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonché a fornire l'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi sulle chiese del Fondo edifici di culto, inserite nell'allegato A della presente ordinanza.».

Art. 7.

Modifiche all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017

1. All'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017, dopo il comma 2 è aggiunto in fine il seguente comma: «3. Qualora gli incarichi di progettazione siano affidati a professionisti esterni ai sensi dell'art. 14, comma 4-*bis*, del decreto-legge, l'importo a base di gara è determinato nel rispetto dell'art. 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle tariffe professionali approvate sulla base di detta norma e la relativa copertura è assicurata con i fondi del Commissario straordinario imputando il detto importo al contributo massimo erogabile per spese tecniche determinato in applicazione delle percentuali di cui al precedente comma 1, se del caso incrementate ai sensi dell'art. 5 della presente ordinanza. Le ulteriori spese tecniche, fermo restando in ogni caso il rispetto del citato art. 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in caso di espletamento di procedure di affidamento a professionisti esterni di ulteriori attività tecniche, sono finanziate con la quota residua del contributo massimo erogabile determinato ai sensi del periodo precedente, incrementato con il ribasso recuperato sull'importo a base di gara all'esito dell'affidamento della progettazione».

Art. 8.

Modifiche all'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 37, dell'8 settembre 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «edifici scolastici» sono sostituite dalla seguente «edifici».

2. All'art. 3, dell'ordinanza n. 37, dell'8 settembre 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole «dalle Regioni,» sono soppresse;

b) al comma 2, il primo periodo è integralmente sostituito dal seguente: «Il Commissario straordinario del Governo, previa verifica della congruità economica del progetto esecutivo ed acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero della Conferenza regionale, nelle ipotesi previste dal comma 4 del medesimo art. 16, approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di concessione del contributo».

3. L'allegato n. 1 all'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017 è integralmente sostituito dall'allegato n. 1 alla presente ordinanza che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 9.

Modifiche all'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017, le parole «con adeguamento sismico» sono soppresse.

2. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017 è aggiunto infine il seguente periodo: «Per i beni di cui all'art. 1, comma 1, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso».

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui all'art. 1 della presente ordinanza si provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui all'art. 3 della presente ordinanza si provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, secondo le modalità previste dall'art. 6 dell'ordinanza commissariale n. 21 del 28 aprile 2017. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, ciascun Presidente di Regione – Vicecommissario provvede ad integrare la comunicazione previste dall'art. 6, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 21 del 28 aprile 2017 con i dati provvisori relativi alle unità abitative danneggiate con esito di agibilità B o C.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente ordinanza si provvede a valere sul finanziamento di euro 6.500.000,00 previsto dall'art. 2, comma 1, lettera 1-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 a carico del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui all'art. 6 si provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, entro i limiti già previsti dall'art. 7, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 32 del 21 giugno 2017.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui all'art. 8 si provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, entro i limiti già previsti dall'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza commissariale n. 37 dell'8 settembre 2017.

Art. 11.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Le disposizioni contenute nell'art. 1 si applicano agli interventi di ricostruzione pubblica e di ricostruzione privata realizzati in data successiva all'entrata in vigore dell'ordinanza commissariale prevista dal comma 3 del medesimo art. 1.

2. Le disposizioni contenute nell'art. 2 hanno efficacia retroattiva e si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 13 del 9 gennaio 2017.

3. Le disposizioni contenute nell'art. 3 hanno efficacia retroattiva e si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 21 del 28 aprile 2017.

4. La disposizione contenuta nell'art. 5 ha efficacia retroattiva e si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 24 del 12 maggio 2017.

5. Le disposizioni contenute nell'art. 8 hanno efficacia retroattiva e si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 37 dell'8 settembre 2017.

6. Le disposizioni contenute nell'art. 9 hanno efficacia retroattiva e si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 38 dell'8 settembre 2017.

7. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

8. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Roma, 2 novembre 2017

Il Commissario: DE MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2017, reg.ne n. 1-2124

ALLEGATO 1 ELENCO OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ABRUZZO					
RIF	**Prov**	**ENTE PROPRIETARIO**	**DELOCALIZZAZIONE INTERVENTO**	**INDIRIZZO**	**TIPOLOGIA INTERVENTO**
1	TE	COLLEDARA	GUARDIA MEDICA INTERCOMUNALE	Frazione Piane Mavone snc	Riparazione del danno
2	TE	CASTELLI	Sede provvisoria Museo della Ceramica	Via C. Rosa	Riparazione del danno
3	TE	CASTELLI	Sala polivalente • Ambulatorio Medico	Via S.P. n. 31/b	Riparazione del danno
4	TE	CORTINO	Sede Municipale	Frazione Pogliaroli	Demolizione e Ricostruzione fuori sito
5	TE	ISOLA GRAN SASSO	Pala Isola - Terminal	San Gabriele	Riparazione del danno
6	TE	MONTORIOAL VOMANO	Sede Municipale	Piazza Poliseo De Angelis n. 28	Riparazione del danno
7	TE	ROCCA SANTA MARIA	Centro di aggregazione sociale	Frazione Fioli	Riparazione del danno
8	TE	TORRICELLA SICURA	Sede Municipale	Palazzo Mario Capuani snc	Demolizione e Ricostruzione in Sito
9	TE	VALLE CASTELLANA	Casa famiglia per minori	Frazione S. Vito	Riparazione del danno
10	TE	CIVITELLA DEL TRONTO	Sede municipale+ mini Hotel	Corso Mazzini	Miglioramento sismico
11	TE	TOSSICIA	Sede Comunale - Palazzo Marchesale	Via Salita del Castello	Miglioramento sismico
12	AQ	CAMPOTOSTO	Locali Protezione Civile	Via Roma	Adeguamento sismico

13	AQ	CAMPOTOSTO	Sede Municipale	Piazza della Chiesa n.1	Demolizione e Ricostruzione fuori sito
14	**AQ**	PIZZOLI	Sede Municipale	Piazza del Municipio n. 13	Adeguamento sismico edificio esistente
15	AQ	CAPITIGNANO	Agricampeggio comunale	Località Cardito	Miglioramento sismico
16	TE	BISENTI	Sede Municipale	Via Duca degli Abruzzi n. 1	Adeguamento sismico edificio esistente
17	TE	CELLINO ATTANASIO	Sede Municipale	Via Rubini n. 3	Adeguamento sismico edificio esistente
18	TE	TORANO NUOVO	Palazzo De Gregoris Attività sociali e culturali	Via Regina Margherita n. 53	Miglioramento sismico
19	PE	PENNE (PROP. PROVINCIA)	I.T.C.G. "G. Marconi" - Palazzo De Sterlich	Via dei Martiri Pennesi	Miglioramento sismico
TOTALE IMPORTO INTERVENTI REGIONE ABRUZZO				**19.919.567,01 €**	

PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE LAZIO		
DENTRO CRATERE		
COMUNE DI ACCUMOLI		
	Cimitero di Accumoli	CIMITERI
	Cimitero di Grisciano	CIMITERI
	Cimitero di Fonte del Campo	CIMITERI
	Cimitero di Poggio Casoli	CIMITERI
COMUNE DI AMATRICE		
	ex casa Cantoniera - Struttura ricreativa di valorizzazione territoriale	ALTRE OO.PP.
	Museo di Preta - Attrezzatura culturale per finalità sociali	BENI CULTURALI
	Area Cimiteriale Capoluogo	CIMITERI
	Mattatoio Consortile	ALTRE OO.PP.

COMUNE DI ANTRODOCO		
	Palazzetto dello Sport	ALTRE OO.PP.
	Cimitero Monumentale	CIMITERI
	Sede Comunale Protezione Civile	ALTRE OO.PP.
	Invaso montano in Loc. Cinno - Opera di bonifica ed irrigazione per allevatori	OPERE DI URBANIZZAZIONE
	Fontanile in località PISCIGNOLA - Opera di bonifica ed irrigazione per allevatori	OPERE DI URBANIZZAZIONE
	Raccordo stradale Rocca Di Fondi - S.S. 17	OPERE DI URBANIZZAZIONE
	Locale Caldaia esterno della Scuola Elementare di Antrodoco	ALTRE OO.PP.
COMUNE DI BORBONA		
	EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA - Attrezzatura sanitaria comunale	ALTRE OO.PP.
	EDIFICIO EX SCUOLA elementare Vallemare - Attrezzatura sanitaria comunale	ALTRE OO.PP.
	Via Castelline - consolidamento versante strada accesso Rione Castelline	OPERE DI URBANIZZAZIONE
	Ex Scuola Piedimordenti - Edificio Per Promozione turismo	ALTRE OO.PP.
	SEDE COMUNALE	ALTRE OO.PP.
	SERBATOIO CROCIATA - Ripristino funzionalità serbatoio comunale	ALTRE OO.PP.
	Centro polifunzionale Piazza Concezio Colandrea	ALTRE OO.PP.
	Opere Via Venditto - Ripristino muro di sostegno strada comunale	OPERE DI URBANIZZAZIONE
	Ponte Via Santa Maria Del Monte	OPERE DI URBANIZZAZIONE
	Loc. Vendito - Consolidamento versante su centro abitato	OPERE DI URBANIZZAZIONE

COMUNE DI BORGO VELINO		
	Centro Sociale "Noi Insieme"	ALTRE OO.PP.
COMUNE DI CITTAREALE		
	Edificio ex scuola elementare - Locali a servizio comunale	ALTRE OO.PP.
	Depuratore Comunale	ALTRE OO.PP.
	Stalla Sociale a servizio della Comunanza Agraria Trimezzo	ALTRE OO.PP.
	Fienile Sociale a servizio della Comunanza Agraria Trimezzo	ALTRE OO.PP.
	Terminal Turistico - Stazione sciistica Selvarotonda	ALTRE OO.PP.
	Cimitero	CIMITERI
COMUNE DI LEONESSA		
	EX SCUOLA ELEMENTARE "LOC. SALA" - Associazione culturale locale	BENI CULTURALI
	Ex Convento Santa Lucia - ASL Rieti ambulatori e guardia medica	ALTRE OO.PP.
COMUNE DI MICIGLIANO		
	Sede Comunale	ALTRE OO.PP.
	Muri di sostegno e di cinta - Cimitero e Capoluogo.	CIMITERI

COMUNE DI POSTA	Sede Comune di Posta	ALTRE OO.PP.
COMUNE DI POSTA	Cimitero di Posta Capoluogo	CIMITERI
	Ossario nel cimitero di Bacugno	CIMITERI
	Muro di contenimento piazza nella Frazione di Villa Camponeschi	OPERE DI URBANIZZAZIONE
FUORI CRATERE		
COMUNE DI ASCREA		
	cimitero comunale	CIMITERI
	Cimitero di Stipes	CIMITERI
COMUNE DI COLLI SUL VELINO		ALTRE OO.PP.
	SEDE COMUNALE	
COMUNE DI CONTIGLIANO		
	UFFICI COMUNALI	ALTRE OO.PP.
	EDIFICIO POLIFUNZIONALE PIAZZA FIUME (Centro anziani, ambulatori ecc)	ALTRE OO.PP.
COMUNE DI FARA IN SABINA		
	Sede Municipale	ALTRE OO.PP.
COMUNE DI GRECCIO		
	Locali per attività culturali e turistico-ricettive	BENI CULTURALI
COMUNE DI ORTE		
	PALAZZO DELL'OROLOGIO - Sede della polizia locale	ALTRE OO.PP.

COMUNE DI ROCCA SINIBALDA		
	Ex Chiesa SS. Agapito e Giustino - Attrezzature culturali comunali	BENI CULTURALI
COMUNE DI TARANO	Sede comunale	ALTRE OO.PP.
COMUNE DI TORRI IN SABINA		
	"Casa di Alessio by JUPPITER" - Edificio polifunzionale comunale	BENI CULTURALI
COMUNE DI VARCO SABINO		
	Sede Comunale	ALTRE OO.PP.
PROVINCIA DI RIETI		
	Autorimessa Caserma Carabinieri di Stimigliano	ALTRE OO.PP.
	Caserma Carabinieri Collevecchio	ALTRE OO.PP.
	Muro di sostegno pertinenza Caserma C.C. di Magliano Sabina	ALTRE OO.PP.
TOTALE IMPORTO INTERVENTI REGIONE LAZIO	**€ 28.500.000,00**	

PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE REGIONE MARCHE

Nr	Ente Proprietario	Prov	Comune	Categoria	Opera
1	Comune di Cerreto d'Esi	AN	Cerreto d'Esi	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	MUNICIPIO CON ANNESSA TORRE CIVICA
2	Assemblea di Ambito territoriale ottimale n.2 "Marche Centro - Ancona"	AN	Fabriano	Dissesto idrogeologico - Risorse idriche	Serbatoio pensile per acquedotto pubblico

3	Comune di Appignano del Tronto	AP	Appignano del Tronto	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	Palazzo municipale
4	Comune di Arquata del Tronto	AP	Arquata del Tronto	Attrezzature cimiteriali	Sistemazioni Cimiteri Comunali
5	Autorità di Ambito territoriale ottimale n.5 "Marche Sud - Ascoli Piceno"	AP	Arquata del Tronto	Dissesto idrogeologico - Risorse idriche	Demolizione e ricostruzione centrale Capodacqua
6	Comune di Castel di Lama	AP	Castel di Lama	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	Archivio Biblioteca Museo - ex Municipio
7	Comune di Colli del Tronto	AP	Colli del Tronto	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	Nuova Sede Municipale negli edifici della Ex- Scuola Elementare "G. Cinaglia"
8	Comune di Comunanza	AP	Comunanza	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	SEDE MUNICIPIO E SEDE UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI
9	Comune di Cossignano	AP	Cossignano	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	PALAZZO COMUNALE
10	Comune di Cossignano	AP	Cossignano	Beni culturali	MURA CASTELLANE LATO NORD
11	Comune di Grottammare	AP	Grottammare	Edilizia pubblica - Altro	Autorimessa-deposito comunale

12	Comune di Maltignano	AP	Maltignano	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	COSTRUZIONE NUOVA SEDE COMUNALE
13	Comune di Monsampolo del Tronto	AP	Monsampolo del Tronto	Beni culturali	MURA MEDIEVALI
14	Comune di Montedinove	AP	Montedinove	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	PALAZZO COMUNALE
15	Comune di Montegallo	AP	Montegallo	Edilizia socio sanitaria	Municipio, Farmacia, Ambulatorio, Ristorante
16	Comune di Montegallo	AP	Montegallo	Attrezzature culturali	CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE
17	Comune di Montemonaco (1)	AP	Montemonaco	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	PALAZZO MUNICIPALE
18	Comune di Palmiano	AP	Palmiano	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	COMUNE DI PALMIANO EX MOLINO ELETTRICO E UFFICIO POSTALE
19	Comune di Roccafluvione	AP	Roccafluvione	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	Ex scuola infanzia - attività socio culturali
20	Comune di Rotella	AP	Rotella	Infrastrutture stradali - Infrastrutture per la mobilità	Interventi di ripristino della viabilità di accesso al centro storico del capoluogo e contestuale riduzione delle zone rosse.

21	Comune di Amandola	FM	Amandola	Beni culturali	Chiesa di Sant'Agostino
22	Comune di Grottazzolina	FM	Grottazzolina	Edilizia pubblica - Altro	TEATRO "E. NOVELLI"
23	Comune di Magliano di Tenna	FM	Magliano di Tenna	Beni culturali	Chiesa Madonna di Loreto
24	Comune di Massa Fermana	FM	Massa Fermana	Beni culturali	RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CONVENTO FRANCESCANO
25	Comune di Monsampietro Morico	FM	Monsampietro Morico	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	MUNICIPIO
26	Comune di Monte Giberto	FM	Monte Giberto	Beni culturali	Riparazione danni sisma 2016 Torretta Medievale
27	Comune di Monte Rinaldo	FM	Monte Rinaldo	Beni culturali	MUSEO ARCHEOLOGICO
28	Comune di Monte Vidon Corrado	FM	Monte Vidon Corrado	Attrezzature cimiteriali	CIMITERO COMUNALE
29	Comune di Montefalcone Appennino	FM	Montefalcone Appennino	Edilizia religiosa	CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA
30	Comune di Montefortino	FM	Montefortino	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	PALAZZO COMUNALE

31	Comune di Montefortino[(2)]	FM	Montefortino	Beni culturali	POLO MUSEALE PALAZZO LEOPARDI
32	Comune di Montegranaro	FM	Montegranaro	Edilizia pubblica - Altro	PALAZZO COMUNALE
33	Comune di Monteleone di Fermo	FM	Monteleone di Fermo	Edilizia pubblica - Altro	PALAZZO STORICO "EX MARCUCCI"
34	Comune di Montelparo	FM	Montelparo	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	PALAZZO COMUNALE
35	Comune di Monterubbiano	FM	Monterubbiano	Edilizia pubblica - Altro	PALAZZO COMUNALE - TORRE CIVICA
36	Comune di Ortezzano	FM	Ortezzano	Edilizia pubblica - Altro	Ristrutturazione generale in adeguamento sismico Casa G. Carboni
37	Comune di Porto Sant'Elpidio[(2)]	FM	Porto Sant'Elpidio	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	EX GRANAI DI VILLA MURRI ADIBITI A UFFICI COMUNALI
38	Comune di Rapagnano	FM	Rapagnano	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	MUNICIPIO
39	Comune di Santa Vittoria in Matenano	FM	Santa Vittoria in Matenano	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	PALAZZO MUNICIPALE

40	Comune di Sant'Elpidio a Mare	FM	Sant'Elpidio a Mare	Edilizia pubblica - Altro	Palazzo Menghetti
41	Comune di Servigliano	FM	Servigliano	Edilizia socio sanitaria	ASILO NIDO E CENTRO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO
42	Comune di Smerillo	FM	Smerillo	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	COMUNE DI SMERILLO
43	Comune di Torre San Patrizio	FM	Torre San Patrizio	Edilizia scolastica	SCUOLA DELL'INFANZIA
44	Comune di Torre San Patrizio	FM	Torre San Patrizio	Edilizia religiosa	CHIESA S. FRANCESCO
44	Comune di Appignano	MC	Appignano	Edilizia pubblica - Altro	EDIFICIO EX CIRCOLO CITTADINO DI VIA NICOLA MEI
46	Comune di Belforte del Chienti	MC	Belforte del Chienti	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	SEDE MUNICIPALE
47	Comune di Bolognola	MC	Bolognola	Edilizia pubblica - Altro	PALAZZO PRIMAVERA
48	Comune di Camerino	MC	Camerino	Edilizia pubblica - Altro	MATTATOIO
49	Comune di Camporotondo di Fiastrone	MC	Camporotondo di Fiastrone	Attrezzature sportive	Palestra Comunale con annessi servizi
50	Comune di Castelraimondo	MC	Castelraimondo	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	TORRE DEL CASSERO - MUNICIPIO sede attuale

51	Comune di Castelsantangelo sul Nera	MC	Castelsantangelo sul Nera	Edilizia socio sanitaria	Delocalizzazione casa di riposo A. Paparelli
52	Comune di Cessapalombo	MC	Cessapalombo	Attrezzature culturali	PALAZZO SIMONELLI
53	Assemblea di Ambito territoriale ottimale n.3 "Marche Centro - Macerata"	MC	Civitanova Marche	Dissesto idrogeologico - Risorse idriche	Torre-serbatoio di accumulo idrico Piazza della Vittoria (Civitanova Alta)
54	Comune di Colmurano	MC	Colmurano	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	Palazzo Municipale e Torre Civica di San Rocco
55	Comune di Fiastra	MC	Fiastra	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	COMUNE DI FIASTRA
56	Comune di Fiuminata	MC	Fiuminata	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	MUNICIPIO
57	Comune di Gagliole	MC	Gagliole	Edilizia abitativa	Edificio adibito ad alloggi ERP
58	Comune di Gualdo	MC	Gualdo	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	PALAZZO DEL MUNICIPIO

59	Comune di Loro Piceno	MC	Loro Piceno	Edilizia socio sanitaria	COMPLESSO EDILIZIO EX CONVENTO FRANCESCANO CASA DI RIPOSO - TEATRO - SALA CONVEGNI - MUSEI
60	Università di Macerata	MC	Macerata	Strutture edilizie universitarie	EX SEMINARIO UNIVERSITÀ DI MACERATA
61	Comune di Matelica	MC	Matelica	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	PALAZZO OTTONI
62	Comune di Mogliano	MC	Mogliano	Edilizia socio sanitaria	COMPLESSO S. COLOMBA: Residenza protetta e Casa di riposo
63	Comune di Monte Cavallo	MC	Monte Cavallo	Edilizia pubblica - Altro	SEDE COMUNALE
64	Comune di Monte San Giusto	MC	Monte San Giusto	Edilizia socio sanitaria	CASA DI RIPOSO - PORZIONE RISTRUTTURATA
65	Comune di Monte San Martino	MC	Monte San Martino	Edilizia pubblica - Altro	EX CONVENTO
66	Comune di Montecassiano	MC	Montecassiano	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	PALAZZO DEI PRIORI

67	Comune di Montecosaro	MC	Montecosaro	Beni culturali	MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PARETE SU TEATRO COMUNALE
68	Comune di Morrovalle	MC	Morrovalle	Edilizia abitativa	Condominio Palazzo Vicoli
69	Comune di Penna San Giovanni	MC	Penna San Giovanni	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	SEDE MUNICIPALE
70	Comune di Petriolo	MC	Petriolo	Edilizia religiosa	Santuario della "Madonna della Misericordia"
27	Comune di Pieve Torina	MC	Pieve Torina	Edilizia religiosa	CHIESA DI S.AGOSTINO
72	Comune di Pieve Torina	MC	Pieve Torina	Edilizia socio sanitaria	MUSEO CASA RIPOSO
73	Comune di Pioraco	MC	Pioraco	Edilizia sanitaria	Casa di riposo per anziani Comunale
74	Comune di Pollenza	MC	Pollenza	Edilizia religiosa	Chiesa Santa Maria della Pace
75	Comune di Potenza Picena	MC	Potenza Picena	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	SEDE UFFICIO TECNICO COMUNALE
76	Comune di Recanati	MC	Recanati	Edilizia scolastica	SCUOLA PRIMARIA B. GIGLI (IN DISUSO)

77	Comune di Ripe San Ginesio	MC	Ripe San Ginesio	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	ARCHIVIO STORICO COMUNE - sede associazioni - officina comunale
78	Autorità di Ambito territoriale ottimale n.4 Marche Centro Sud	MC	Sant'Angelo in Pontano	Dissesto idrogeologico - Risorse idriche	Impianto di trattamento acque reflue Madonna delle Pietre
79	ASUR	MC	Sarnano	Edilizia sanitaria	DISTRETTO SANITARIO
80	Unione Montana Monti Azzurri	MC	Sarnano	Edilizia socio sanitaria	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI CENTRO GABELLA NUOVA
81	Comune di Sefro	MC	Sefro	Dissesto idrogeologico - Risorse idriche	OPERA DI PRESA METITI FRAZ. AGOLLA
82	Comune di Serrapetrona	MC	Serrapetrona	Attrezzature cimiteriali	Cimitero di Serrapetrona
83	Comune di Serravalle di Chienti	MC	Serravalle di Chienti	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	SEDE MUNICIPIO
84	ASUR	MC	Tolentino	Edilizia sanitaria	OSPEDALE CIVILE - DISTRETTO
85	Comune di Urbisaglia	MC	Urbisaglia	Attrezzature culturali	Museo Archeologico

86	Comune di Ussita	MC	Ussita	Dissesto idrogeologico - Risorse idriche	OPERE MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO-VALRUSCIO
87	Comune di Valfornace	MC	Valfornace	Dissesto idrogeologico - Risorse idriche	OPERE MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO-FORNACE
88	Comune di Visso	MC	Visso	Dissesto idrogeologico - Risorse idriche	Nuova opera di captazione acquedotto Cupi
89	Comune di Visso	MC	Visso	Edilizia pubblica - Altro	PISCINA COMUNALE - struttura polivalente per attività sociale e di protezione civile
90	Parco Nazionale dei Monti Sibillini	MC	Visso	Edilizia pubblica – Altro	Rifugio di Cupi
91	ASUR	AP	Offida	Edilizia sanitaria	POLIAMBULATORIO
92	ASUR	FM	Amandola	Edilizia sanitaria	OSPEDALE
93	ASUR	AN	Fabriano	Edilizia sanitaria	OSPEDALE DH E ALTRI REPARTI
94	ASUR	MC	Macerata	Edilizia sanitaria	OSPEDALE CIVILE - ANATOMIA PATOLOGICA - 118 - EX SCUOLA INFERMIERI - EX MALATTIE INFETTIVE
95	ASUR	MC	Macerata	Edilizia sanitaria	EX CRAS - PADIGLIONE CENTRALE - DISTRETTO - EX COPISTERIA - PALESTRA FKT - PADIGLIONE MINGAZZINI
96	ASUR	MC	Matelica	Edilizia sanitaria	OSPEDALE CIVILE
97	ASUR	MC	San Ginesio	Edilizia sanitaria	DISTRETTO SANITARIO
98	ASUR	MC	San Severino Marche	Edilizia sanitaria	OSPEDALE CIVILE - DISTRETTO
					TOTALE REGIONE MARCHE 128.942.000,00

PIANO OPERE PUBBLICHE UMBRIA		
MUNICIPI		
COMUNE	**TIPOLOGIA**	**DENOMINAZIONE**
CASCIA	MUNICIPIO	Palazzo Comunale
NORCIA	MUNICIPIO	Palazzo Comunale
NORCIA	MUNICIPIO	Palazzo Comunale (ufficio tecnico)
PRECI	MUNICIPIO	Palazzo Comunale
PRECI	MUNICIPIO	Sala Consigliare
VALLO DI NERA	MUNICIPIO	Palazzo Comunale
SPOLETO	MUNICIPIO	Palazzetto Ancaiani
CERRETO DI SPOLETO	MUNICIPIO	Palazzo Comunale
SELLANO	MUNICIPIO	Palazzo Comunale
CAMPELLO SUL CLITUNNO	MUNICIPIO	Palazzo Comunale
CASTEL RITALDI	MUNICIPIO	Palazzo Comunale
OSPEDALI		
COMUNE	**TIPOLOGIA**	**DENOMINAZIONE**
NORCIA	OSPEDALE	Via dell'Ospedale
CASCIA	OSPEDALE	Via Papa Giovanni XXIII
STRUTTURE SOCIO SANITARIE		
COMUNE	**TIPOLOGIA**	**DENOMINAZIONE**
NORCIA	SOCIO-SANITARIE	Residenza Protetta
CERRETO DI SPOLETO	SOCIO-SANITARIE	Gruppo Appartamenti per Residenze Anziani
CASERME		
PRECI	CASERME	Caserma Carabinieri e altro
NORCIA	CASERME	Caserma Carabinieri e altro

CIMITERI		
COMUNE	**TIPOLOGIA**	**DENOMINAZIONE**
FERENTILLO	CIMITERO	Muro del cimitero di Santa Illuminata
CASCIA	CIMITERO	Cimiteri loc. varie
PRECI	CIMITERO	Cimitero di Sant'Eutizio
NORCIA	CIMITERO	Cimiteri loc. varie
STRUTTURE PUBBLICHE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA		
COMUNE	**TIPOLOGIA**	**DENOMINAZIONE**
Cerreto di Spoleto	PRODUTTIVI	HOTEL PANORAMA
Norcia	PRODUTTIVI	Uffici via lombrici- APSP FUSCONI LOMBRICI RENZI
Preci	PRODUTTIVI	Comune di Preci-Hotel Scacchi
DISSESTI IDROGEOLOGICI		
COMUNE	**TIPOLOGIA**	**DENOMINAZIONE**
Preci	DISSESTI IDROGEOLOGICI	Abbazia di Sant'Eutizio e rupe di travertino: Studio FAC e risposta sismica locale;
VIABILITA'		
COMUNE	**TIPOLOGIA**	**DENOMINAZIONE**
Arrone	VIABILITA'	Strada provinciale SP4
Provincia di Perugia	ATTREZZATURE/INFRASTRUTTURE	Strada provinciale 477-2 km 10+200
BENI CULTURALI		
COMUNE	**TIPOLOGIA**	**DENOMINAZIONE**
MONTELEONE DI SPOLETO	BENI CULTURALI	Teatro comunale
FERENTILLO	BENI CULTURALI	Archivio comunale

POLINO	BENI CULTURALI	Rocca Museo dell'Appennino Umbro
SCHEGGINO	BENI CULTURALI	Mura urbiche
NORCIA	BENI CULTURALI	Mura urbiche
TREVI	BENI CULTURALI	Convento San Francesco
BEVAGNA	BENI CULTURALI	Chiesa di San Filippo
GUALDO CATTANEO	BENI CULTURALI	Porta centro storico frazione S. Terenziano
MONTEFALCO	BENI CULTURALI	Teatro San Filippo Neri
MONTONE	BENI CULTURALI	Mura urbiche di via Aldo Bologni
MARSCIANO	BENI CULTURALI	Torre campanaria di Papiano
MASSA MARTANA	BENI CULTURALI	Chiesa Santa Maria della Pace
MONTECASTRILLI	BENI CULTURALI	Chiesa Cimiteriale di Farnetta
CASCIA	BENI CULTURALI	Sede Biblioteca
SPOLETO	BENI CULTURALI	Complesso Teatrale Chiostro di San Nicolò
NORCIA	BENI CULTURALI	San Francesco
NORCIA	BENI CULTURALI	Edificio La Castellina – Piazza San Benedetto
SANATOLIA DI NARCO	BENI CULTURALI	Fraz. Caso - Muro sostegno lavatoi e fontanili
TOTALE IMPORTO INTERVENTI REGIONE UMBRIA		**€ 30.961.706,10**

17A08035

ORDINANZA 14 novembre 2017.

Disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, ai sensi dell'articolo 24, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. (Ordinanza n. 42).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Richiamato l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'on. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016, modificato ed integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2017, e, in particolare:

a) l'art. 2, comma 1, lettera *f)*, il quale prevede che il Commissario straordinario sovraintende sull'attuazione delle misure di cui al titolo II, capo II, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati e il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;

b) l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

c) l'art. 24 il quale prevede:

al comma 1 che, per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei comuni di cui all'art. 1, sono concessi a micro, piccole e medie imprese, danneggiate dagli eventi sismici di cui all'art. 1, finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000 euro. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento;

al comma 2 che, per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei territori dei comuni di cui all'art. 1, nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo sono concessi a micro, piccole e medie imprese finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600.000 euro. I finanziamenti sono rimborsati in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento;

al comma 3, che i finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per gli anni 2016 e 2017, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro di cui almeno il 70 per cento è riservato agli interventi di cui al comma 1, a tal fine utilizzando le risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale del fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

al comma 4 che, alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato;

d) l'art. 25 il quale prevede:

al primo comma, per garantire ai territori dei comuni di cui all'art. 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, ampliamento di impianti esistenti e riconversione produttiva, l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

al secondo comma, il riconoscimento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale;

Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 369 del 24 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori della pesca e dell'acquacoltura;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005, recante l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese (PMI);

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»

Visto l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3 e poi modificato dall'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dà facoltà alle Amministrazioni centrali dello Stato di stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per la realizzazione delle attività proprie della società, nonché delle attività a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche;

Vista la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che indica, al punto 2.1.1, la predetta Agenzia quale «ente strumentale dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare:

a) l'art. 23, comma 3, che prevede che, per la gestione degli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) l'art. 27, comma 6, che prevede che per la definizione e l'attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A.;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico, prot. 21958 del 3 ottobre 2016 con la quale si attesta che, in capo ad Invitalia S.p.a., sussistono le condizioni di cui all'art. 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che definisce i «Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico»;

Viste le risultanze del tavolo tecnico, istituito nel mese di dicembre 2016 dal Segretario generale del Ministero dello sviluppo economico per l'individuazione delle misure attuative degli interventi a sostegno delle imprese produttive dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, previsti dal capo II del titolo II del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e con particolare riguardo all'intervento disciplinato dall'art. 24 del medesimo decreto-legge, la proposta di individuare quale soggetto gestore dello stesso l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., anche in considerazione della specifica esperienza maturata nell'attuazione dei regimi di aiuto istituiti dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista l'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, recante la disciplina della «Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili»;

Vista l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;

Vista l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;

Vista l'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante "Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016" ed all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante "Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016" e all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante "Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"»;

Vista l'ordinanza n. 36 dell'8 settembre 2017, recante «Disciplina delle modalità di partecipazione delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 all'attività di ricostruzione. Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, all'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 ed all'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017. Misure attuative dell'art. 18-*decies* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45»;

Considerate l'entità del risorse previste dall'art. 24, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, la percentuale delle risorse destinabili al finanziamento delle misure previste dal comma 1 e dal comma 2 del sopra menzionato art. 24, la gravità dei danni subiti dal tessuto economico-produttivo esistente nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e l'esigenza di consentire al maggior numero delle micro, piccole e medie imprese di accedere all'agevolazione in parola;

Ritenuto quindi opportuno:

a) di disciplinare con la presente ordinanza i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni a micro, piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi sismici di cui all'art. 1 del decreto-legge 189 del 2016 e s.m.i. quale misura di sostegno immediato per il ripristino ed il riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei comuni interessati da tali eventi sismici;

b) di destinare il novanta percento delle risorse previste dall'art. 24, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 al finanziamento, nella misura del cento per cento, dei programmi di investimento dell'importo massimo di 30.000 euro di cui al comma 1 del medesimo art. 24;

c) di ripartire le risorse disponibili secondo le proporzioni già individuate nelle riunioni della cabina di coordinamento del 2 marzo 2017 e del 13 luglio 2017 (Regione Abruzzo: 10%; Regione Lazio: 14%; Regione Marche: 62%; Regione Umbria: 14%);

d) di prevedere che la valutazione dei programmi di investimento e la concessione dell'agevolazione debbano avvenire nei limiti delle risorse disponibili per ciascuna Regione e secondo criteri di priorità temporale nella presentazione delle domande di ammissione all'agevolazione;

e) di disciplinare, con successiva ordinanza, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione dell'agevolazione di cui all'art. 24, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuto opportuno, al fine di evitare indebite sovracompensazioni, escludere la cumulabilità, in relazione ai medesimi costi, tra le agevolazioni disciplinate dalla presente ordinanza ed i contributi previsti dalle ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016 e n. 13 del 9 gennaio 2017 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota del 5 settembre 2017, prot. n. CGRTS 0018473, con cui il Commissario straordinario del Governo ha tramesso al Ministero dello sviluppo economico lo schema di ordinanza;

Vista la nota del 7 settembre 2017, prot. n. 0020379, con cui il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato, per quanto di competenza, il proprio nulla osta all'approvazione dello schema di ordinanza trasmesso;

Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni - Vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 10 agosto 2017, del 28 agosto 2017, del 7 settembre 2017 e del 28 settembre 2017;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente ordinanza sono adottate le seguenti definizioni:

a) «decreto-legge n. 189/2016»: il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche e integrazioni recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»;

b) «Regolamenti di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale; il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori della pesca e dell'acquacoltura;

c) «Regolamenti *de minimis*»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo; il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

d) «Comune» o «Comuni»: il comune o i comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016;

e) «Regioni»: le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

f) «imprese beneficiarie»: le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della presente ordinanza;

g) «unità produttiva»: struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;

h) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

i) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Art. 2.

Ambito di applicazione e finalità dell'intervento

1. La presente ordinanza disciplina i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni previste dall'art. 24 del decreto-legge 189 del 2016 per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attività economiche operanti nel territorio dei comuni di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge.

2. Le agevolazioni, che assumono la forma di un finanziamento agevolato senza interessi, perseguono l'obiettivo di sostenere il ripristino e il riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei comuni di cui al comma 1.

Art. 3.

Risorse finanziarie disponibili

1. Alla concessione degli aiuti di cui alla presente ordinanza si provvede con le risorse finanziarie previste dall'art. 24, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i., nel limite massimo di euro 9.000.000,00 a valere sull'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

2. Per quanto esposto nelle premesse, le risorse di cui all'art. 24, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016, nonché ogni successivo rifinanziamento, sono ripartite tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria come di seguito indicato:

a) Regione Abruzzo: 10%;

b) Regione Lazio: 14%;

c) Regione Marche: 62%;

d) Regione Umbria: 14%.

Art. 4.

Soggetto gestore - l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la ricezione, la valutazione e l'approvazione delle domande, l'adozione di provvedimenti, il controllo, l'erogazione ed il monitoraggio delle agevolazioni sono affidati

all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia che assume le funzioni di soggetto gestore delle procedure previste dalla presente ordinanza.

2. Con apposita convenzione tra Commissario straordinario, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, da stipularsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono regolati i reciproci rapporti e le modalità di trasferimento al soggetto gestore delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 1, e definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività, che sono posti a carico delle medesime risorse.

Art. 5.

Soggetti beneficiari

1. Possono essere ammesse alle agevolazioni di cui alla presente ordinanza le micro, piccole e medie imprese di cui all'art. 2 del decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, danneggiate dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni a far data dal 24 agosto 2016 ed aventi, altresì, i seguenti requisiti:

a) essere già presenti ed operanti nei territori dei comuni, alla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016 o del 18 febbraio 2017;

b) nel caso di impresa iscritta al registro delle imprese, possedere una o più unità produttive in uno dei comuni;

c) nel caso di impresa non iscritta nel registro delle imprese, essere effettivamente operanti ed esercitare l'attività in uno dei comuni, da documentare attraverso il certificato di attribuzione della partita IVA;

d) non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali alla data degli eventi sismici;

e) non essere incorse nell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

f) non essere incorse nell'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi del libro I, titolo I, capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

g) non trovarsi in nessuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

h) in caso di delocalizzazione dell'attività, aver già effettuato la delocalizzazione in uno dei comuni.

2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al regolamento n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», le imprese operanti:

a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Le imprese operanti nei settori di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 2 possono beneficiare delle agevolazioni di cui al regolamento *de minimis*, per programmi di investimento relativi ad attività rientranti nel campo di applicazione del citato regolamento, esclusivamente qualora per dette attività dispongano di una contabilità separata.

4. Le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3, potranno accedere alle agevolazioni previste dal regolamento *de minimis* settore agricolo.

5. Le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3, potranno accedere alle agevolazioni previste dal regolamento *de minimis* settore pesca.

6. Non possono accedere ai contributi di cui al presente decreto le imprese che:

a) hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

b) risultano in difficoltà secondo la definizione dei regolamenti di esenzione;

c) sono in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera *d)*, della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-*bis* della medesima legge.

7. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere concesse per attività connesse all'esportazione, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.

Art. 6.

Programmi ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di spesa non superiori a 30.000 euro:

a) fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal regolamento *de minimis*, in tutti i settori della produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli, fornitura di servizi, commercio e turismo;

b) fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal regolamento *de minimis* settore agricolo nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c) fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal regolamento *de minimis* settore pesca nel settore della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1379/2013.

2. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata ad un solo dei programmi di spesa, come definiti ai punti *a)*, *b)* e *c)* del comma precedente.

3. I programmi di spesa devono essere:

a) avviati successivamente alla data della dichiarazione di inagibilità;

b) realizzati entro 18 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione di cui all'art. 11 comma 1, pena la revoca delle agevolazioni concesse. La data di ultimazione del programma coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Art. 7.

Costi e spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese di investimento, inserite nel programma di spesa presentato, sostenute a partire dalla data di avvio del programma medesimo, come individuata ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera *a)*, della presente ordinanza.

2. Fermi i limiti previsti dal precedente art. 6, il programma di spesa di importo pari o superiore ad Euro 10.000,00 può prevedere che una quota non superiore al 50% delle spese di investimento programmate sia destinata al finanziamento del circolante.

3. Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni le spese di investimento, regolarmente documentate, devono riferirsi ad almeno una delle seguenti voci:

a) attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti ivi inclusi mezzi mobili purché strettamente necessari e correttamente dimensionati in base al ciclo di produzione. Per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto;

b) beni immateriali ad utilità pluriennale, ad eccezione di brevetti licenze e marchi;

c) lavori edili di manutenzione ordinaria entro il limite massimo del dieci per cento del valore degli investimenti ammessi.

4. Sono inoltre considerate ammissibili, nei limiti di al comma 2, le spese funzionali all'esercizio dell'iniziativa ammessa concernenti le seguenti voci:

a) materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti;

b) utenze e canoni di locazione per immobili;

c) acquisizione di garanzie assicurative funzionali all'attività finanziata.

5. Ai fini della relativa ammissibilità, i beni cui sono riferite le spese di cui al comma 3 devono:

a) essere utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva destinataria dell'aiuto;

b) essere direttamente collegati al ciclo produttivo e strettamente funzionali all'esercizio dell'attività.

c) essere nuovi di fabbrica.

6. Non sono ammissibili le spese relative a beni o servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, o nella cui compagine sociale siano presenti soci o titolari di cariche nell'ambito del destinatario finale, coniugi o persone legate da un rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.

7. Non sono ammissibili le spese relative a beni o servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di coniugio ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.

8. L'insussistenza delle condizioni di inammissibilità di cui ai precedenti commi 6 e 7 deve essere attestata tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

9. Le spese sono ammesse al netto dell'IVA, ove detratta o detraibile.

10. I pagamenti delle spese ammesse alle agevolazioni devono essere effettuati in via definitiva, attraverso bonifici, carte di debito e di credito, ricevute bancarie, RID, assegni bancari non trasferibili comprovati da microfilmatura.

Art. 8.

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse in forma di finanziamento agevolato senza interessi, della durata massima di 10 anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni a partire dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione, di importo pari al 100% della spesa ammissibile ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7. L'agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dalla disciplina comunitaria, ai sensi dei quali le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo, in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), di euro 200.000,00 per il regolamento *de minimis*, fatte salve le specifiche limitazioni dettate nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi, di euro 15.000,00 per il regolamento *de minimis* settore agricolo e di euro 30.000,00 per il regolamento *de minimis* settore pesca, nell'arco di tre esercizi finanziari per impresa unica.

2. Ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni, in termini di ESL, si applica la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Pertanto, verrà utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, costituito applicando al tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, una maggiorazione secondo il disciplinare di calcolo del rating reso disponibile sul sito del soggetto gestore www.invitalia.it

3. Il finanziamento agevolato non è assistito da alcuna forma di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

4. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1 è rimborsato, secondo un piano di ammortamento a rate annuali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle precitate date successiva alla conclusione del periodo di preammortamento e comunque secondo i tempi previsti dal provvedimento di ammissione di cui all'art. 11, comma 1.

Art. 9.

Procedura di accesso

1. Le agevolazioni di cui all'art. 8 sono concesse alle imprese beneficiarie dal soggetto gestore sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 123/1998.

2. Le domande di agevolazione, corredate dei programmi di spesa e della documentazione indicata al successivo comma 5, devono essere presentate al soggetto gestore nei termini indicati dal Commissario straordinario con proprio provvedimento, adottato entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione prevista dal comma 2 del precedente art. 4. Il provvedimento commissariale di cui al precedente periodo viene pubblicato, oltreché sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, anche sui siti istituzionali dei Presidenti di Regioni - Vicecommissari e del soggetto gestore.

3. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione della convenzione prevista dal comma 2 del precedente art. 4, il soggetto gestore rende disponibili, in un'apposita sezione del sito internet www.invitalia.it, gli schemi e le informazioni necessarie per la presentazione delle domande da parte delle imprese proponenti.

4. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere presentate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito di cui al comma 3 secondo le modalità e gli schemi indicati. Le domande devono essere firmate digitalmente, nel rispetto di quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal legale rappresentante e devono essere corredate della documentazione indicata nella domanda medesima. Al termine della procedura di compilazione del programma di spesa e dell'invio telematico della domanda e degli allegati, alla stessa è assegnato un protocollo elettronico.

5. Alla domanda di cui al precedente comma 4, oltre al programma di spesa, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta secondo lo schema reso disponibile dal soggetto gestore nel sito di cui al comma 3, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante:

il possesso dei requisiti di cui all'art. 5;

la concessione o l'assenza di altri aiuti, ai sensi del regolamento *de minimis*, del regolamento de minimis settore agricolo o del regolamento *de minimis* settore pesca durante l'esercizio finanziario in corso al momento della domanda ed i due precedenti;

la concessione o l'assenza di altre agevolazioni pubbliche previste a livello comunitario, nazionale e regionale, con riguardo ai medesimi costi ammissibili ai sensi della presente ordinanza;

la concessione o l'assenza, con riguardo ai medesimi costi ammissibili ai sensi della presente ordinanza, dei contributi previsti dalle ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016 e n. 13 del 9 gennaio 2017 e successive modifiche ed integrazioni;

la classificazione del soggetto proponente quale micro, piccola e media impresa;

l'insussistenza delle cause di inammissibilità di cui ai commi 6 e 7 del precedente art. 7;

b) scheda AEDES con esito B, C o E attestante l'inagibilità, anche temporanea e/o parziale degli edifici in cui è condotta l'attività economica.

6. Il programma di spesa, da compilare utilizzando la procedura informatica di cui al comma 4, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati, deve contenere:

a) i dati ed il profilo del soggetto proponente;

b) la descrizione dell'attività svolta;

c) l'indicazione del comune ove sarà ubicata l'attività;

d) l'indicazione del titolo di disponibilità della sede, già acquisito o da acquisire entro i termini di realizzazione dell'investimento come indicati dall'art. 6, comma 3, lettera *b)* della presente ordinanza;

e) la descrizione delle spese di investimento, come indicate dall'art. 7, comma 1, 2 e 3 della presente ordinanza;

f) la descrizione delle eventuali spese connesse funzionali all'esercizio dell'attività come definite dal comma 4 dell'art. 7 della presente ordinanza.

7. Nel caso in cui uno o più allegati alla domanda risultino illeggibili, errati o incompleti, il Soggetto gestore provvede a darne comunicazione all'istante a mezzo PEC assegnando un termine massimo di 10 giorni per la regolarizzazione o l'integrazione della domanda. Qualora l'istante non proceda alla regolarizzazione o all'integrazione della domanda entro il termine di cui al precedente periodo, il Soggetto gestore provvede a respingere la domanda.

8. Il soggetto gestore provvede alla valutazione dei progetti proposti secondo l'ordine cronologico di presentazione ed alla concessione dell'agevolazione entro i limiti delle disponibilità finanziarie assegnate a ciascuna Regione.

9. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 10 e 11, il soggetto gestore monitora costantemente il fabbisogno finanziario complessivo determinato dalle domande di agevolazione presentate e sospende la valutazione dei progetti proposti qualora tale fabbisogno sopravanzi significativamente le risorse finanziarie assegnate alla misura, dandone tempestiva comunicazione al Commissario straordinario e tramite il proprio sito internet, alle imprese.

10. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, le domande istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni sino a concorrenza delle risorse disponibili, condizionatamente alla verifica, da parte del soggetto gestore, della capacità del proponente di assicurare comunque la sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale.

11. Qualora le risorse finanziarie assegnate ad una o più regione eccedano i costi e le spese indicate nei programmi di investimento da realizzare nell'ambito della regione medesima ed ammissibili a finanziamento ai sensi della presente ordinanza, il soggetto gestore è autorizzato ad utilizzare detta eccedenza per la concessione delle agevolazione in favore dei programmi di investimento da realizzarsi nelle altre Regioni, non finanziati integralmente ovvero non valutati per insufficienza delle risorse disponibili.

12. Nelle ipotesi di cui al comma 11, il soggetto gestore ripartisce le risorse disponibili, sulla base di una proporzione coerente con le percentuali di cui al precedente art. 3, comma 2. Il soggetto gestore, secondo l'ordine cronologico di presentazione dei progetti, utilizza le risorse individuate ai sensi del precedente periodo per il finanziamento integrale dei progetti già valutati positivamente ed ammessi all'agevolazione e, in subordine, per la valutazione degli altri progetti proposti.

Art. 10.

Istruttoria delle domande

1. Le domande di agevolazione sono presentate al soggetto gestore che procede all'istruttoria delle stesse, nell'ordine cronologico di presentazione, sulla base della verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'adeguatezza e della coerenza del programma di spesa presentato rispetto all'attività da svolgere.

2. Fermo quanto previsto dal comma 7 del precedente art. 9, nel caso in cui le domande non soddisfino i requisiti di accesso e/o il programma di spesa presentato risulti inadeguato o incoerente rispetto all'attività da svolgere, il soggetto gestore invia, tramite PEC, all'indirizzo indicato dal soggetto proponente nella domanda di agevolazione, una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990. Le controdeduzioni e le eventuali osservazioni da parte dell'istante devono essere inviate tramite PEC entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. In particolare, il soggetto gestore provvede a respingere la domanda in caso di:

a) insussistenza dei presupposti soggettivi di cui all'art. 5 della presente ordinanza;

b) presentazione di programmi di spesa non aventi le caratteristiche di cui all'art. 6 della presente ordinanza;

c) indicazione di spese o di costi non ammissibili a finanziamento ai sensi dell'art. 7 della presente ordinanza;

d) superamento dei limiti previsti dall'art. 8 della presente ordinanza;

e) presentazione di domande oltre i termini di cui al comma 2 dell'art. 9 della presente ordinanza;

f) presentazione di domande secondo modalità diverse da quelle previste dal comma 4 dell'art. 9 della presente ordinanza;

g) presentazione di domande prive dei contenuti e degli allegati previsti dai commi 5 e 6 dell'art. 9 della presente ordinanza.

Art. 11.

Concessione delle agevolazioni

1. Il soggetto gestore adotta il provvedimento di ammissione o di non ammissione all'agevolazione entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, dandone comunicazione all'istante tramite PEC inviata all'indirizzo indicato nella domanda di agevolazione. Il termine di cui al precedente periodo può essere sospeso, per una sola volta, nelle ipotesi di cui all'art. 10, comma 7, della presente ordinanza.

2. Il provvedimento di ammissione individua l'iniziativa ammessa e l'ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni, riporta gli obblighi del destinatario finale e i motivi di revoca delle agevolazioni. Unitamente al provvedimento di ammissione, il soggetto gestore provvede a trasmettere all'istante il piano di ammortamento del finanziamento e la dichiarazione, da completare a cura del beneficiario dell'agevolazione, di accettazione del provvedimento di ammissione e del piano di ammortamento del finanziamento e di assunzione di tutti gli obblighi previsti dagli articoli 13, commi 3 e 4, e 14 della presente ordinanza.

3. A pena di decadenza, il beneficiario dell'agevolazione, entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione del provvedimento di ammissione all'agevolazione, provvede ad inviare a mezzo PEC al Soggetto gestore la dichiarazione di accettazione di cui al precedente comma 2.

4. In caso di omesso o ritardato invio della dichiarazione prevista dal comma 3, nonché in caso di invio dichiarazione incompleta, il soggetto Gestore provvede a comunicare al beneficiario l'intervenuta decadenza ed a disimpegnare le relative risorse economiche.

5. Per tutto quanto non previsto e specificamente disciplinato nel presente articolo e nei precedenti articoli 9 e 10, si applicano le previsioni della legge n. 241/1990.

Art. 12.

Erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione delle agevolazioni avviene in un'unica soluzione mediante bonifico bancario, entro 30 giorni dall'invio della dichiarazione prevista dal comma 3 del precedente art. 11.

2. Il piano di ammortamento inizia a decorrere al termine del periodo di preammortamento di cui all'art. 8 comma 1.

Art. 13.

Monitoraggio, controlli e ispezioni

1. Entro novanta giorni dalla conclusione del programma di spesa, il soggetto gestore, effettua il sopralluogo,

verifica l'operatività dell'iniziativa finanziata e le spese rendicontate. In particolare, in sede di sopralluogo il soggetto gestore provvede a verificare:

a) l'esistenza di fatture e/o documenti di spesa aventi forza probatoria equivalente;

b) l'esistenza, la consistenza e la coerenza delle spese sostenute rispetto al programma presentato in sede di domanda di ammissione alle agevolazioni;

c) l'installazione e funzionalità dei beni (attrezzature, macchinari, impianti);

d) la correttezza delle modalità di pagamento delle spese sostenute;

e) il titolo di disponibilità della sede oggetto dell'iniziativa, regolarmente registrato, e documentazione attestante la corretta destinazione d'uso;

f) la documentazione amministrativo/contabile necessaria per lo svolgimento dell'attività.

2. Il soggetto gestore può effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati. Per ogni iniziativa finanziata, ed entro il termine di conclusione del programma di spesa, il Soggetto gestore, effettua almeno una verifica intermedia, anche mediante sopralluogo, volta a constatare lo stato di realizzazione del programma di spesa agevolato.

3. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati il soggetto beneficiario, a partire dalla data di conclusione del programma di spesa, invia al soggetto gestore, con cadenza annuale e fino al terzo esercizio successivo, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati ed il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate. La dichiarazione contiene anche le informazioni necessarie alla richiesta della certificazione di vigenza. La mancata trasmissione di tale dichiarazione può comportare l'avvio del procedimento di revoca totale delle agevolazioni.

4. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici disposte dal soggetto gestore allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal soggetto gestore, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni. Il provvedimento di ammissione contiene specifiche indicazioni riguardanti le modalità, i tempi e gli obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attività di verifica.

5. Qualora in sede di monitoraggio le spese sostenute risultassero inferiori a quanto erogato il soggetto gestore provvede a richiede la restituzione da parte del beneficiario degli importi eccedenti.

Art. 14.

Obblighi a carico dei beneficiari

1. In caso di ammissione alle agevolazioni previste dalla presente ordinanza, il beneficiario è obbligato a pena di decadenza:

a) ad inviare la dichiarazione di cui al comma 3 dell'art. 11 della presente ordinanza;

b) a mantenere l'attività di impresa per almeno 3 anni dalla data di ultimazione del programma di spesa;

c) a presentare annualmente una dichiarazione attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati e il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate e contenente le informazioni per richiedere il certificato di vigenza, fino allo scadere del termine di cui al punto *b)*;

d) a rimborsare le rate del finanziamento agevolato secondo le scadenze previste dal piano di ammortamento;

e) non trasferire altrove, o alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimenti, beni mobili e/o i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del programma di spesa;

f) sottoporsi ai controlli disciplinati dal precedente art. 13 assicurando la massima collaborazione per lo svolgimento degli stessi.

Art. 15.

Revoca delle agevolazioni

1. Il soggetto gestore procede alla revoca delle agevolazioni concesse, con contestuale richiesta di restituzione degli importi erogati, maggiorati delle penalità previste dall'art. 9 del decreto legislativo n. 123/98, nelle seguenti ipotesi:

a) mancata ultimazione del programma di investimento entro il termine stabilito. Nel caso previsto dal precedente periodo, il soggetto gestore dispone una revoca parziale e limitata all'entità del finanziamento afferente le spese effettuate successivamente alla scadenza del termine di ultimazione del programma, soltanto laddove dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 13 risulti che le spese sostenute entro il termine di ultimazione del programma di investimento corrispondono a quelle indicate nel programma medesimo e sono idonee a configurare gli estremi di un programma organico e funzionale;

b) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione dell'investimento. Nel caso previsto dal precedente periodo, il soggetto gestore può disporre una revoca parziale e limitata al solo importo della spesa relativa al bene od al diritto trasferito od utilizzato per finalità diverse da quelle indicate nel programma di investimenti assentito soltanto allorquando il programma di investimenti mantenga, nonostante il recupero dell'agevolazione concessa, la propria organicità e funzionalità;

c) cessazione dell'attività dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;

d) mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'art. 13;

e) accertamento, in sede di verifiche e/o ispezioni, della mancanza dei requisiti di ammissibilità, della non corrispondenza degli investimenti effettuati a quelli indicati nel programma assentito ovvero della sussistenza di violazioni o di gravi irregolarità nell'adempimento degli obblighi di cui ai precedenti articoli 13, comma 1, e 14;

f) utilizzo delle somme erogate per finalità diverse da quelle previste dal provvedimento di ammissione;

g) avvenuto riconoscimento, anche in data successiva alla comunicazione del provvedimento di ammissione di cui al precedente art. 11, dei contributi previsti dalle ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016 e n. 13 del 9 gennaio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, con riguardo agli stessi costi ammissibili ai sensi della presente ordinanza;

h) qualora il soggetto beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

i) qualora risulti l'effettuazione nei confronti dei soggetti beneficiari di accertamenti finalizzati all'adozione di una misura di prevenzione ai sensi del libro I, titolo I, capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

j) qualora il soggetto beneficiario, i soci, le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente beneficiario delle agevolazioni siano stati rinviati a giudizio ed abbiano riportato condanne anche non passate in giudicato per i reati previsti dalla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., cui possa conseguire l'applicazione nei confronti dell'ente della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera *d)*, del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2001;

k) in caso di applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera *d)*, del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2001;

l) il soggetto beneficiario non provveda al rimborso delle rate del finanziamento agevolato secondo i termini indicati nel piano di ammortamento. Nel caso previsto dal precedente periodo, il provvedimento di revoca è adottato in caso di omessa restituzione da parte del soggetto beneficiario di almeno 3 (tre) rate, anche non consecutive, del finanziamento erogato ed è limitata alle rate del finanziamento non restituite ed ancora da restituire secondo il piano di ammortamento;

m) il soggetto beneficiario sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria o a procedure esecutive;

n) il soggetto beneficiario non rispetti gli obblighi di cui all'art. 14;

o) il soggetto beneficiario rinunci al finanziamento ovvero ne effettui la cessione in favore di terzi;

p) negli ulteriori casi previsti dal provvedimento di ammissione alle agevolazioni.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il soggetto gestore può disporre la revoca parziale dei contributi erogati, laddove ritenga che la violazione commessa dal beneficiario non pregiudichi, nel complesso, il perseguimento delle finalità dell'iniziativa ed il rispetto dei vincoli agevolativi nazionali e comunitari vigenti.

Art. 16.

Cumulo degli aiuti

1. Le agevolazioni previste dalla presente ordinanza sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche previste a livello comunitario, nazionale e regionale, se riguardano costi ammissibili diversi.

2. Le agevolazioni previste dalla presente ordinanza sono cumulabili sugli stessi costi ammissibili con altre agevolazioni pubbliche previste da norme comunitarie, nazionali, regionali, che siano qualificate come aiuti di stato ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché con contributi pubblici concessi ai sensi dei regolamenti de minimis, purché il cumulo non comporti il superamento delle intensità di aiuto più elevate o importi di aiuti più elevati applicabili in base ai regolamenti di esenzione o ad altre decisioni della Commissione.

3. Le agevolazioni previste dalla presente ordinanza sono altresì cumulabili con altre provvidenze pubbliche che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Trattato CE.

4. Le agevolazioni previste dalla presente ordinanza non sono cumulabili sugli stessi costi ammissibili con i contributi previsti dalle ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016 e n. 13 del 9 gennaio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17.

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Roma, 14 novembre 2017

Il Commissario: DE MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2017, reg.ne n. 1-2189

17A08036

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omega 3 EG».

Estratto determina n. 1889/2017 del 13 novembre 2017

Medicinale: OMEGA 3 EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.A., via Pavia n. 6, 20136 Milano.

Confezioni:

A.I.C. n. 044916017 - «1000 mg capsule molli» 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044916029 - »1000 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

Forma farmaceutica: capsula molle.

Composizione: una capsula contiene:

principio attivo: 1000 mg di Esteri etilici di acidi grassi poli-insaturi con un contenuto in EPA e DHA non inferiore all'85% ed in rapporto fra loro di 0,9 - 1,5;

eccipienti:

D,L-alfa-Tocoferolo;

gelatina;

glicerolo.

Produttore/i del principio attivo:

KD-Pharma Bexbach GmbH - Am Kraftwerk 6 - 66450 Bexbach (Germania);

KD-Pharma Bexbach GmbH - Fabrikstrasse 51 -66424 Homburg (Germania).

Produttore del prodotto finito:

Doppel Farmaceutici S.r.l. via Martiri delle Foibe n. 1, 29016 Cortemaggiore (PC). Tutte le fasi di produzione del prodotto finito (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo qualità e rilascio lotto);

S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F.Barbarossa n. 7, 26824 Cavenago D'Adda (LO) (confezionamento secondario);

De Salute Srl, via Biasini n. 26 26015 - Soresina (CR) (confezionamento secondario).

Indicazioni terapeutiche:

ipertrigliceridemia: riduzione dei livelli elevati di trigliceridi quando la risposta alle diete e ad altre misure non farmacologiche da sole si sia dimostrata insufficiente (il trattamento deve essere sempre associato ad adeguato regime dietetico);

prevenzione secondaria nel paziente con pregresso infarto miocardico: nei pazienti con pregresso infarto miocardico, in associazione ad altre misure terapeutiche quando appropriate, è indicato per ridurre il rischio di mortalità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «1000 mg capsule molli» 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 044916017; classe di rimborsabilità: «A (nota 13-94)»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,37; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,82.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Omega 3 EG» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Omega 3 EG» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07966

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Caspofungin Sun».

Estratto determina n. 1850/2017 del 10 novembre 2017

Medicinale: CASPOFUNGIN SUN

Titolare AIC: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. - Polarisavenue 87 - 2132JH Hoofddorp - Paesi Bassi

Confezioni:

«50 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro AIC n. 044438012 (in base 10)

«70 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro AIC n. 044438024 (in base 10)

Forma farmaceutica: polvere per concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro:

per Caspofungin SUN 50 mg: 2 anni

per Caspofungin SUN 70 mg: 2 anni

Composizione:

ciascun flaconcino contiene caspofungin 50 mg (come acetato).

ciascun flaconcino contiene caspofungin 70 mg (come acetato).

Principio attivo:

caspofungin (come acetato).

Eccipienti:

saccarosio

mannitolo

acido acetico glaciale

sodio idrossido (per l'aggiustamento del pH)

Produzione del principio attivo:

Chunghwa Chemical Synthesis & Biotech Co., Ltd. - 1, Tung-Hsing St. - Shu-Lin, New Taipei City - 23850 - Taiwan.

Produzione del prodotto finito:

Produzione:

Mefar İlaç Sanayii a.ş. - Ramazanoğlu Mah. Ensar Cad. No.20 - Kurtköy - Pendik - 34906 Istanbul_Turchia

Confezionamento:

Mefar İlaç Sanayii a.ş. - Ramazanoğlu Mah. Ensar Cad. No. 20 - Kurtköy - Pendik - 34906 Istanbul_Turchia

Pharmathen S.A. - 6, Dervenakion str. - Pallini, Attiki, 153 51 - Grecia (confezionamento secondario)

Pharmathen International S.A. - 4, Dervenakion str. - Pallini, Attiki, 153 51 - Grecia (confezionamento secondario)

Pharmathen International S.A. - Industrial Park Sapes, Block No 5 - 69300, Rodopi - Grecia (confezionamento secondario)

Pharmadox Healthcare Ltd. - KW20A Kordin Industrial Park - Paola, PLA 3000 - Malta (confezionamento secondario)

Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH - Lindigstr. 6 - 63801, Kleinostheim - Germania (confezionamento secondario)

Centre Spécialités Pharmaceutiques - 76-78 avenue du Midi - 63800, Cournon D'Auvergne - Francia (confezionamento secondario)

Central Pharma (Contract Packing) Ltd. - Caxton Road, Bedford - MK41 0XZ Bedfordshire - Regno Unito (confezionamento secondario)

S.C. Terapia S.A. - Str. Fabricii nr. 124 - 400 632 Cluj-Napoca - Romania (confezionamento secondario)

Rilascio lotti:

Pharmathen S.A. - 6, Dervenakion str. - Pallini, Attiki, 153 51 - Grecia

Pharmadox Healthcare Ltd. - KW20A Kordin Industrial Park - Paola, PLA 3000 - Malta

Controllo dei lotti:

Pharmathen S.A. - 6, Dervenakion str. - Pallini, Attiki, 153 51 - Grecia

Pharmadox Healthcare Ltd. - KW20A Kordin Industrial Park - Paola, PLA 3000 - Malta

APL Swift Services (Malta) Ltd. - HF 26 Hal Far Industrial Estate, Hal Far - Birzebbugia - BBG 3000 - Malta

Indicazioni terapeutiche:

trattamento della candidiasi invasiva, in pazienti adulti o pediatrici.

trattamento della aspergillosi invasiva in pazienti adulti o pediatrici refrattari o intolleranti alla terapia con amfotericina B, formulazioni lipidiche di amfotericina B e/o itraconazolo.

Vengono definiti refrattari alla terapia i pazienti con infezioni che progrediscono o non migliorano dopo un periodo minimo di 7 giorni di trattamento con dosi terapeutiche di terapia antifungina efficace.

Terapia empirica di presunte infezioni fungine (come Candida o Aspergillus) in pazienti adulti o pediatrici neutropenici con febbre.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«50 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro AIC n. 044438012 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 271.17

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 447.54

«70 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro AIC n. 044438024 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 344.92

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 569.25

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Caspofungin Sun è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Caspofungin Sun è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07969

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Brolo.

Il comune di Brolo (Messina) con deliberazione n. 2 del 30 marzo 2017 ha fatto ricorso ad una seconda procedura di risanamento finanziario, previsto dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2017, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del dott. Eugenio Abbadessa, della dott.ssa Giovanna Cocco e del dott. Giuseppe Cambria, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

17A08054

Nomina di un nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di San Giovanni in Fiore.

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 luglio 2014, è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), nelle persone del dott. Massimo Mariani, del dott. Attilio Domanico e della dott.ssa Maria Talarico.

Il suddetto dott. Massimo Mariani ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 novembre 2017, la dott.ssa Rosamaria Petitto è stata nominata, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, componente della commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune, in sostituzione del dott. Massimo Mariani.

17A08055

MINISTERO DELLA SALUTE

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Engemicina L.A.».

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario ENGEMICINA L.A. - AIC n. 100190, di cui è titolare Intervet Productions S.r.l. - via Nettunense km 20,300 - 04011 Aprilia (Latina), è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: non più effettivamente commercializzato per tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

17A08025

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Outside collare per gatti» e «Ovitrol collare per cani».

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario OUTSIDE COLLARE PER GATTI 565 - AIC 103317 e OVITROL COLLARE PER CANI 565 - AIC 103625, di cui è titolare - Novartis Animal Health UK, è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: non più effettivamente commercializzato per tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

17A08026

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Denagard 450 mg/g», granuli per uso in acqua da bere per suini, polli e tacchini.

Estratto provvedimento n. 646 del 6 novembre 2017

Medicinale veterinario: DENAGARD 450 mg/g granuli per uso in acqua da bere per suini, polli e tacchini.

Confezioni:

bustina da 55,6 g - A.I.C. n. 102681044;

bustina da 111,2 g - A.I.C. n. 102681057;

sacchetto da 1112 g - A.I.C. n. 102681069.

Titolare dell'A.I.C.: Elanco Europe Ltd., Lilly House, Priestley Road, Basingstoke, Hampshire, RG264 9NL, Regno Unito.

Oggetto del provvedimento:

Si conferma l'accettazione della modifica come di seguito descritta:

Variazione tipo IA_{in} C.I.1 a)

Decisione di esecuzione della commissione del 14 ottobre 2017 riguardante, nel quadro dell'art. 34 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari «Denagard 45% e denominazioni associate», contenenti la sostanza attiva «Tiamulina idrogeno fumarato».

I lotti devono essere adeguati alla modifica suddetta entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto n. 115 del 12 settembre 2017.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A08028

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «MOULES DE BOUCHOT DE LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL» .

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 383 del 14 novembre 2017 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «MOULES DE BOUCHOT DE LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL» presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

17A08050

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo alla circolare 2 novembre 2017, n. 157293, concernente: «Proroga dei termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana Sisma Centro Italia».

Con la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 2 novembre 2017, n. 157293 concernente: «Proroga dei termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana Sisma Centro Italia» è stato prorogato il termine finale per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana istituita , ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

Il precedente termine finale, fissato alle ore 12 del 6 novembre 2017 con circolare direttoriale 4 agosto 2017, n. 99473, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 2017, è stato prorogato sino alle ore 12 del 20 novembre 2017.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it

17A08032

Comunicato relativo alla circolare 7 novembre 2017, n. 163472, concernente: «Ulteriori chiarimenti per l'accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana Sisma Centro Italia».

Con la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 7 novembre 2017, n. 163472, concernente: «Ulteriori chiarimenti per l'accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana Sisma Centro Italia» sono stati forniti ulteriori chiarimenti relativi alle modalità di determinazione dell'importo dell'agevolazione richiesta da indicare nel modulo di istanza per l'accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana istituita, ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it

17A08033

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-280) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00